



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0038/2013

13.2.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Bernadette Vergnaud

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	91
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	94
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE	140
PROCEDURA.....	202

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0883),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0512/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0038/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

**Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)**

¹ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 103.

(2 bis) Un elemento chiave per garantire livelli di disoccupazione giovanile ridotti è costituito dai sistemi di formazione professionale in alternanza. Essi sono orientati in maniera precisa alle necessità economiche e agevolano quindi il passaggio tra il momento della formazione e l'inizio dell'attività lavorativa. Essi dovrebbero non soltanto essere rafforzati nel quadro della presente direttiva, ma anche essere tenuti in considerazione nell'ambito di altri provvedimenti normativi dell'Unione in materia di riduzione della disoccupazione giovanile. Inoltre, la direttiva 2005/36/CE dovrebbe lasciare impregiudicati tali sistemi di formazione professionale e le loro caratteristiche peculiari.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

(3) Al fine di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche, è necessario prevedere una tessera professionale europea. Nello specifico, tale tessera è indispensabile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo di riconoscimento semplificato conforme al sistema generale. La tessera dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari nonché all'espletamento da parte dell'autorità competente delle corrispondenti procedure di revisione e

(3) Al fine di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche, è necessario prevedere una tessera professionale europea. **La tessera professionale europea dovrebbe essere rigorosamente utilizzata quale strumento per riconoscere le qualifiche professionali in un altro Stato membro, al fine di sfruttare appieno il potenziale della mobilità nel mercato interno, e non come mezzo per disciplinare e limitare le modalità di abilitazione alle professioni.** Nello specifico, tale tessera è indispensabile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico

verifica. Il funzionamento della tessera dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Il meccanismo dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi per le autorità e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti. Il processo di domanda e di rilascio della tessera dovrebbe essere chiaramente strutturato e offrire garanzie e diritti di ricorso al richiedente. La tessera e il relativo iter all'interno dell'IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l'accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.

nonché per promuovere un processo di riconoscimento semplificato conforme al sistema generale. La tessera **professionale europea** dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari nonché all'espletamento da parte dell'autorità competente delle corrispondenti procedure di revisione e verifica. Il funzionamento della tessera dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Il meccanismo dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi per le autorità **competenti stesse** e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti. Il processo di domanda e di rilascio della tessera **professionale europea** dovrebbe essere chiaramente strutturato e offrire garanzie e diritti di ricorso al richiedente. La tessera **in questione** e il relativo iter all'interno dell'IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l'accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La tessera professionale europea dovrebbe soddisfare specifici criteri in materia di sicurezza e protezione dei dati. È pertanto opportuno predisporre le necessarie garanzie contro gli abusi e le frodi in materia di dati.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. *Se* le differenze tra settori di attività sono così vaste da esigere in effetti che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, ***in presenza*** di ragioni prevalenti di interesse generale, ***come nel caso di un dottore in medicina o di altri professionisti del settore sanitario, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di rifiutare tale accesso parziale.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. ***Solo se*** le differenze tra settori di attività sono così vaste da esigere in effetti che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, ***lo Stato membro ospitante può rifiutare tale accesso parziale in virtù di ragioni prevalenti di interesse generale; inoltre, tale accesso non può essere concesso per le professioni che beneficiano di un riconoscimento automatico.***

(4 bis) L'applicazione dell'accesso parziale ai sensi della presente direttiva e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non dovrebbe mai implicare la revoca del diritto di organizzarsi spettante alle parti sociali del settore in questione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La nozione di "ragioni prevalenti di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata elaborata dalla Corte di giustizia nella relativa giurisprudenza riguardante gli articoli 49 e 56 TFUE ed è suscettibile di ulteriori evoluzioni.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe riguardare anche i notai. Per quanto concerne **le** richieste di riconoscimento in caso di stabilimento, gli Stati membri dovrebbero **poter** istituire la necessaria prova attitudinale o un tirocinio di adattamento al fine di evitare qualsiasi forma discriminatoria nelle procedure nazionali di selezione e nomina. **Nel caso di libera prestazione di servizi, i notai** non dovrebbero **poter redigere atti pubblici ed eseguire altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello** Stato membro ospitante.

(7) Per quanto concerne i notai, in relazione alle richieste di riconoscimento in caso di stabilimento, gli Stati membri **che hanno abolito la "clausola di cittadinanza"** dovrebbero **avere la facoltà di** istituire la necessaria prova attitudinale e/o un tirocinio di adattamento al fine di evitare qualsiasi forma discriminatoria nelle procedure nazionali di selezione e nomina **Le misure di compensazione** non dovrebbero **esimere il richiedente dal rispetto delle altre regolamentazioni nazionali esistenti, con particolare riferimento alle condizioni imposte dalle procedure di selezione e designazione dei notai nello** Stato membro ospitante. **Alla luce dello specifico ruolo di pubblici ufficiali, nominati con decreto governativo degli Stati membri per ricoprire un pubblico incarico nell'ambito dei rispettivi territori nazionali, che garantiscono in particolare la legalità e la certezza giuridica degli atti conclusi tra privati nel quadro dell'amministrazione della giustizia operando in regime di indipendenza giuridica e imparzialità**

nonché rigorosamente nell'ambito dell'area per cui sono designati, i notai non dovrebbero avere la possibilità di stabilirsi in più di uno Stato membro. Inoltre, le disposizioni della presente direttiva in materia di libera prestazione dei servizi non dovrebbero essere applicabili ai notai in quanto pubblici ufficiali competenti soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni devono essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regola. Le loro qualifiche devono essere comparate ai livelli di qualifica richiesti nello Stato membro ospitante sulla base dei livelli di qualifica previsti **nella** direttiva 2005/36/CE. Nell'eventualità di differenze di carattere sostanziale, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di introdurre misure di compensazione.

Emendamento

(9) Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni devono essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regola. Le loro qualifiche devono essere comparate ai livelli di qualifica richiesti nello Stato membro ospitante sulla base dei livelli di qualifica **e dei criteri oggettivi stabiliti dalla** direttiva 2005/36/CE. Nell'eventualità di differenze di carattere sostanziale, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di introdurre misure di compensazione. **I meccanismi di verifica delle competenze teoriche e pratiche eventualmente richiesti per l'accesso alla professione in quanto misure di compensazione dovrebbero garantire e rispettare i principi di trasparenza e imparzialità.**

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l'accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre una misura compensativa. Tale misura dovrebbe essere proporzionata e tenere presenti segnatamente le *nozioni, abilità* e competenze acquisite dal candidato nel corso della sua esperienza professionale o della formazione permanente. La decisione di introdurre una misura compensativa dovrebbe essere giustificata in dettaglio, così da permettere al candidato di comprendere meglio la sua situazione e di sottoporla all'esame giuridico di un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.

(10) In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l'accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe rimanere per lo Stato membro ospitante la possibilità di imporre una misura compensativa. Tale misura dovrebbe essere proporzionata e tenere presenti segnatamente le *conoscenze, capacità* e competenze acquisite dal candidato nel corso della sua esperienza professionale o della formazione permanente ***certificata dalle autorità competenti***. La decisione di introdurre una misura compensativa dovrebbe essere giustificata in dettaglio, così da permettere al candidato di comprendere meglio la sua situazione e di sottoporla all'esame giuridico di un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di incrementare la mobilità degli specialisti del settore medico che hanno già conseguito una qualifica specialistica in tale settore e seguono successivamente un'altra formazione specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l'esenzione da alcune parti della formazione se queste sono già state seguite durante il precedente programma di formazione medica specialistica in ***detto*** Stato membro che rientra nel regime di riconoscimento automatico.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Emendamento

(14) Al fine di incrementare la mobilità degli specialisti del settore medico che hanno già conseguito una qualifica specialistica in tale settore e seguono successivamente un'altra formazione specializzata, gli Stati membri dovrebbero poter concedere l'esenzione da alcune parti della formazione se queste sono già state seguite durante il precedente programma di formazione medica specialistica in ***uno*** Stato membro che rientra nel regime di riconoscimento automatico.

(14 bis) In un'ottica di maggiore sicurezza dei pazienti, i medici, i medici specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specializzati, le ostetriche e i farmacisti dovrebbero aggiornare le rispettive competenze mediante corsi di istruzione e formazione professionale continua. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare una relazione di valutazione sulle procedure di istruzione e formazione continua seguite dai professionisti in questione scambiandosi altresì le migliori prassi in proposito.

**Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 15**

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza infermieristica e dell'ostetricia hanno subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte di infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una preparazione atta ad affrontare le esigenze di tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di questi due settori devono possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare il tirocinio. ***Pertanto, l'ammissione al tirocinio dovrebbe prevedere l'innalzamento del livello di istruzione generale a 12 anni oppure il superamento di un esame di un livello equivalente.***

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza infermieristica e dell'ostetricia hanno subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte di infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una preparazione atta ad affrontare le esigenze di tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di questi due settori devono possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare il tirocinio. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire la permeabilità e le possibilità di carriera nelle professioni sanitarie.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche **e** odontoiatriche, queste dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad almeno un terzo degli Stati membri.

Emendamento

(16) Allo scopo di semplificare il sistema di riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche, odontoiatriche **e veterinarie**, queste dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE qualora siano comuni ad almeno un terzo degli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Occorre che la mobilità dei professionisti del settore sanitario sia altresì considerata nel più ampio contesto del personale sanitario europeo. Essa dovrebbe essere oggetto di una strategia specifica a livello di Unione, anche con il coordinamento degli Stati membri, al fine di garantire il massimo livello di tutela dei pazienti e dei consumatori, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità sul piano finanziario e organizzativo dei sistemi sanitari nazionali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche per le professioni che di norma non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche per le professioni che di norma non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati

membri a determinare le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché i contenuti e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale. Le associazioni e le organizzazioni professionali, rappresentative a livello nazionale e dell'Unione, dovrebbero poter proporre principi di formazione comuni. **Ciò dovrebbe** tradursi in una prova comune come condizione per l'acquisizione di una qualifica professionale oppure in programmi di formazione fondati su un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze. Le qualifiche conseguite ai sensi di tali quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri.

membri a determinare le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché i contenuti e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale. **Gli Stati membri dovrebbero esaminare, prima di introdurre tali principi comuni di formazione, le possibili alternative, con particolare riferimento a quelle esistenti negli Stati membri in cui è presente una formazione professionale.** Le associazioni e le organizzazioni professionali, rappresentative a livello nazionale e dell'Unione, dovrebbero **inoltre** poter proporre principi di formazione comuni. **I principi comuni di formazione dovrebbero** tradursi in una prova comune come condizione per l'acquisizione di una qualifica professionale oppure in programmi di formazione fondati su un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze. Le qualifiche conseguite ai sensi di tali quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I quadri comuni di formazione dovrebbero altresì offrire alle professioni regolamentate soggette a una procedura di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione in virtù del titolo III, capo III, e caratterizzate da nuove specializzazioni che non godono di tale procedura di riconoscimento automatico, la possibilità di vedersi riconoscere tali specializzazioni sulla base di una procedura automatica.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, obblighi ben definiti in materia di *conoscenze* linguistiche necessarie. **La revisione di tale obbligo ha ribadito la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro**, in particolare a tutela della sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero dare adito all'esclusione di professionisti dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

Emendamento

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, obblighi ben definiti in materia di *competenze* linguistiche necessarie. **Un'autorità competente può controllare o guidare la verifica delle conoscenze linguistiche**, in particolare a tutela della sicurezza dei pazienti **e della sanità pubblica**. I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero dare adito all'esclusione di professionisti dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. **Il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicabile, tra l'altro, ai professionisti in grado di produrre documenti attestanti le necessarie competenze linguistiche. In tale ottica gli Stati membri dovrebbero promuovere test linguistici standardizzati che siano orientati alle singole professioni nonché basati sul quadro comune europeo di riferimento per le lingue.**

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Il controllo delle conoscenze linguistiche dovrebbe mirare a stabilire la capacità dei professionisti di comunicare, sia oralmente che per iscritto, nella misura necessaria per l'esercizio delle rispettive attività professionali, in particolare in un'ottica di sicurezza dei pazienti e di tutela della sanità pubblica.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Negli Stati membri caratterizzati da più di una lingua ufficiale o amministrativa i datori di lavoro e le autorità competenti dovrebbero favorire la conoscenza di una lingua aggiuntiva. A tale scopo i datori di lavoro dovrebbero offrire opportunità di apprendimento e approfondimento in ambito linguistico, ad esempio mettendo a disposizione corsi di lingua utili per la professione svolta.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 quater) I datori di lavoro dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in termini di garanzia della conoscenza della lingua necessaria per lo svolgimento delle attività professionali nonché di verifica in tal senso, anche in sede di colloqui di selezione dei richiedenti, ed è giusto che avvertano l'autorità competente nel caso in cui emergano seri dubbi circa le competenze linguistiche del richiedente.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I diplomati che intendono svolgere un periodo di tirocinio **retribuito** in un altro Stato membro in cui ciò sia possibile,

(20) I diplomati che intendono svolgere un periodo di tirocinio in un altro Stato membro in cui ciò sia possibile,

dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la mobilità. Risulta inoltre necessario provvedere al riconoscimento di tale tirocinio da parte dello Stato membro d'origine.

dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la mobilità. Risulta inoltre necessario provvedere al riconoscimento di tale tirocinio da parte dello Stato membro d'origine. ***La presente direttiva, tuttavia, estendendo l'ambito di applicazione ai professionisti parzialmente qualificati, dovrebbe altresì tenere debitamente conto del rispetto dei diritti sociali fondamentali sanciti dall'articolo 151 TFUE, il quale stabilisce che tra gli obiettivi dell'Unione figura la promozione del miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in relazione ai tirocini, senza pregiudizio per le norme nazionali che disciplinano i tirocini stessi.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Un contratto di tirocinio dovrebbe specificare, quanto meno, gli obiettivi di apprendimento e le mansioni affidate.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di sportelli nazionali. A motivo dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e allo stabilimento di sportelli unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un rischio di sovrapposizione. Pertanto, gli sportelli nazionali, stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE, dovrebbero divenire centri di

(21) La direttiva 2005/36/CE prevede un sistema di sportelli nazionali. A motivo dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e allo stabilimento di sportelli unici ai sensi della stessa direttiva, sussiste un rischio di sovrapposizione. Pertanto, gli sportelli nazionali, stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE, dovrebbero divenire centri di

assistenza focalizzati sulle attività di consulenza ai cittadini, *ivi inclusa una consulenza **personale***, al fine di garantire che l'applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in casi specifici riguardanti i cittadini, sia *eseguita* a livello nazionale.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla richiesta di informazioni, ma anche allertare gli altri Stati membri in modo proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe essere simile a quello della direttiva 2006/123/CE. **Un** sistema di allerta specifico **è tuttavia necessario** per i professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a meno che gli Stati membri non abbiano già attivato il sistema di allerta contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista, a motivo di azione disciplinare o di condanna penale, **non è più abilitato a spostarsi in un altro** Stato membro. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia

assistenza focalizzati sulle attività di consulenza ai cittadini, *anche effettuate **di persona***, al fine di garantire che l'applicazione quotidiana delle norme sul mercato interno, in casi specifici riguardanti i cittadini, sia **efficacemente** *seguita* a livello nazionale.

Emendamento

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla richiesta di informazioni, ma anche allertare gli altri Stati membri in modo proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe essere simile a quello della direttiva 2006/123/CE. **La presente direttiva prevede un** sistema di allerta specifico per i professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a meno che gli Stati membri non abbiano già attivato il sistema di allerta contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista, a motivo di azione disciplinare o di condanna penale, **è soggetto a restrizioni o divieti, temporanei o permanenti, in relazione all'esercizio dell'attività professionale in uno** Stato membro. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva.

di protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali.

La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intesi ad aggiornare l'allegato I, **a definire i criteri di calcolo delle commissioni correlate alla tessera professionale europea**, a precisare la documentazione necessaria per la tessera professionale europea, a definire gli adeguamenti dell'elenco delle attività di cui all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a specificare le conoscenze e le competenze richieste a medici, infermieri generici, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

Emendamento

(24) Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intesi ad aggiornare l'allegato I, **che modifica l'elenco di cui all'allegato II**, a precisare la documentazione necessaria per la tessera professionale europea, a definire gli adeguamenti dell'elenco delle attività di cui all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a specificare le conoscenze e le competenze richieste a medici, infermieri generici, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione **garantisca una rappresentanza e** svolga consultazioni

consultazioni, coinvolgendo anche esperti. *Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

adeguate, coinvolgendo anche esperti ***a livello sia nazionale che di Unione, ad esempio le autorità competenti, le associazioni professionali e le organizzazioni scientifiche nonché i rappresentanti accademici e le parti sociali***. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione *dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva, **trasparente** e appropriata* trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti esecutivi al fine di stabilire regole comuni e uniformi concernenti la specifica di tessere professionali europee per determinate professioni, il formato della tessera professionale europea, le traduzioni necessarie a sostegno di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i particolari concernenti l'esame delle richieste di detta tessera, le specifiche tecniche e le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza ed esattezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea nonché nel fascicolo dell'IMI, le condizioni e le procedure per rendere disponibile la tessera professionale europea, ***le condizioni di accesso al fascicolo IMI, le procedure e i mezzi tecnici per verificare l'autenticità e la validità della tessera professionale europea e l'istituzione del sistema di allerta, in considerazione della natura tecnica di tali atti esecutivi.***

Emendamento

(26) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti esecutivi al fine di stabilire regole comuni e uniformi concernenti la specifica di tessere professionali europee per determinate professioni, il formato della tessera professionale europea, le traduzioni necessarie a sostegno di una domanda di rilascio di una tessera professionale europea, i particolari concernenti l'esame delle richieste di detta tessera, le specifiche tecniche e le misure necessarie per garantire integrità, riservatezza ed esattezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea nonché nel fascicolo dell'IMI, le condizioni e le procedure per rendere disponibile la tessera professionale europea.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La presente direttiva definisce inoltre le regole relative all'accesso parziale a **una professione regolamentata** nonché all'accesso e al riconoscimento *di* tirocini **retribuiti esercitati** in un altro Stato membro.

Emendamento

La presente direttiva definisce inoltre le regole relative all'accesso parziale a **determinate professioni regolamentate** nonché all'accesso e al riconoscimento *dei* tirocini *seguiti* in un altro Stato membro.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori."

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata o un tirocinio **retribuito** in

Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata o un tirocinio in uno Stato

uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

" 1. bis. Il titolo II sulla libera prestazione di servizi non è applicabile ai notai. "

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – alinea

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

i) le lettere f) e h) sono sostituite dalle seguenti:

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettere f e h

Testo della Commissione

Emendamento

f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo **senza restrizioni** della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

h) "prova attitudinale": un controllo riguardante [...] le conoscenze, *capacità e competenze professionali del richiedente*

effettuato o riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal diploma o dal o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

Le modalità della prova attitudinale nonché lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) "tirocinio **retribuito**": l'esercizio di attività guidate **e retribuite**, il cui obiettivo è l'accesso a una professione regolamentata, **consentito sulla base di un**

Emendamento

j) "tirocinio": l'esercizio di attività guidate **svolte nel quadro di un contratto in quanto parte obbligatoria della formazione**, il cui obiettivo è **ottenere**

esame;

l'accesso a una professione regolamentata **o il diritto a esercitarla;**

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

l) "formazione permanente": ***l'intero complesso di*** istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale ***e apprendimento informale*** intrapresi nel corso della vita che ***comporta*** un miglioramento delle ***nozioni, delle abilità e delle competenze.***

Emendamento

l) "formazione permanente": istruzione generale, istruzione e formazione professionale ***nonché*** istruzione non formale intraprese nel corso della vita che ***comportano*** un miglioramento delle ***conoscenze, capacità e competenze in relazione ai requisiti professionali e all'etica della professione;***

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) "requisiti e condizioni di formazione": l'insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie all'esercizio di una data professione;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l ter) "Sistema europeo di trasferimento

dei crediti o crediti ECTS": crediti che esprimono il volume di lavoro che ciascuna unità di corso richiede rispetto al volume globale del lavoro necessario per ottenere un anno di studi completo nel quadro del sistema ECTS di accumulazione di crediti di studio in un contesto di trasparenza e di comparabilità delle qualifiche; il volume di lavoro include non solo i corsi universitari, le attività pratiche e i seminari, ma anche i tirocini, le ricerche o le indagini sul terreno, il lavoro personale nonché gli esami e gli altri metodi di valutazione eventuali; nel quadro del sistema ECTS, 60 crediti ECTS rappresentano il volume di lavoro di un anno di studi e 30 crediti ECTS quello di un semestre di studi;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l quater) "libere professioni": la fornitura di servizi di natura intellettuale e concettuale ai clienti e alla collettività sulla base di pertinenti qualifiche professionali, a titolo individuale nonché in maniera responsabile e tecnicamente indipendente;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera 1 quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l quinquies) "formazione in alternanza": la trasmissione alternata di competenze

professionali nelle aziende e nelle scuole professionali sulla base di standard formativi e qualitativi concordati. Per "competenze professionali" si intende la capacità e la disponibilità a utilizzare conoscenze, competenze e abilità di tipo personale, sociale e metodologico sia in situazioni lavorative che ai fini di sviluppo professionale e personale;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l sexies) "ragioni prevalenti di interesse generale": le ragioni riconosciute come tali nella giurisprudenza della Corte di giustizia, ad esempio: ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità pubblica, sanità pubblica, mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale, tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, equità delle operazioni commerciali, lotta alla frode, salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, salute degli animali, proprietà intellettuale, conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione ***oppure, nei casi di cui all'articolo 4 septies, a una parte della stessa professione*** per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

Emendamento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. ***Anche*** i centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter ***possono agire come autorità competenti per il rilascio di una tessera professionale europea***. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali candidati, sui vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi in cui questa è disponibile.

Emendamento

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. ***Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che*** i centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter ***forniscano sostegno alle autorità competenti nella fase preliminare di preparazione della documentazione richiesta per il rilascio della*** tessera professionale ***conformemente al presente articolo***. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali candidati, sui vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi in cui questa è disponibile.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono tessere professionali europee per determinate professioni e definiscono il formato delle tessere, le traduzioni necessarie a supporto di qualsivoglia domanda per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità di ciascuna professione interessata. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 58.

Emendamento

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono tessere professionali europee **da emettere** per determinate professioni, **su richiesta di queste ultime**, e definiscono il formato delle tessere, le traduzioni necessarie a supporto di qualsivoglia domanda per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità di ciascuna professione interessata. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 58. **In aggiunta alla procedura stabilita all'articolo 58, la Commissione effettua un'adeguata consultazione delle parti interessate prima dell'adozione di tali atti. Tale procedura garantisce in particolare che la tessera professionale europea sia innanzitutto incentrata sull'agevolazione e l'incremento della mobilità dei professionisti, indipendentemente dal fatto che essi siano regolamentati o meno, e, soprattutto, evita l'aggiunta di ostacoli normativi e amministrativi.**

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Tutte le eventuali spese a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea **devono**

Emendamento

7. La procedura amministrativa connessa al rilascio della tessera professionale europea non **comporta costi aggiuntivi** per il **singolo professionista**.

essere ragionevoli, proporzionate e adeguate ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non devono dissuadere dal presentare una domanda di tessera. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis con riguardo alla definizione di criteri per il calcolo e la ripartizione delle spese.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Gli articoli da 4 bis a 4 sexies non si applicano ai gruppi professionali che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva avevano già introdotto una propria tessera professionale europea per i loro professionisti nel quadro del sistema previsto dalle direttive 77/249/CEE e 98/5/CE.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono che il titolare di una qualifica professionale possa presentare domanda di tessera professionale europea **mediante qualsiasi mezzo**, anche con uno strumento online, all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

1. Gli Stati membri prevedono che il titolare di una qualifica professionale possa presentare domanda di tessera professionale europea **per iscritto o in forma elettronica**, anche con uno strumento online, all'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, i centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono fornire sostegno alle autorità competenti per il trattamento preliminare della documentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine accusa ricezione della domanda e informa **senza indugio** il richiedente, **dopo** la presentazione della domanda, di eventuali documenti mancanti. Essa *deve* inoltre *creare* per la domanda un fascicolo, contenente tutti i documenti giustificativi, nell'ambito del sistema d'informazione del mercato interno (IMI), come previsto dal regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitante non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine accusa ricezione della domanda e informa il richiedente, **entro tre giorni lavorativi dalla** presentazione della domanda, *in merito agli* eventuali documenti mancanti. Essa *crea* inoltre per la domanda un fascicolo, contenente tutti i documenti **certificati come validi** nell'ambito del sistema d'informazione del mercato interno (IMI), *così* come previsto dal regolamento (UE) n. **1024/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitante non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4

Emendamento

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea **e occasionale** di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera professionale europea entro **due settimane** dalla data di ricezione della domanda completa. Inoltre, essa informa della convalida della tessera professionale europea il richiedente e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi. La trasmissione delle informazioni sulla convalida agli Stati membri ospitanti interessati costituisce la dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni successivi.

Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera professionale europea entro **tre settimane** dalla data di ricezione della domanda completa. Inoltre, essa informa della convalida della tessera professionale europea il richiedente e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi. La trasmissione delle informazioni sulla convalida agli Stati membri ospitanti interessati costituisce la dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni successivi.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora né la professione né l'istruzione e la formazione che portano a detta professione siano regolamentate

nello Stato membro d'origine, l'autorità competente di detto Stato membro verifica quanto meno lo status giuridico del richiedente nonché l'autenticità e la completezza della domanda e dei documenti giustificativi presentati.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione dello Stato membro d'origine, oppure l'assenza di decisione entro il termine di **due settimane** previsto al paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno.

Emendamento

2. La decisione dello Stato membro d'origine, oppure l'assenza di decisione entro il termine di **tre settimane** previsto al paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La tessera professionale europea è valida per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare nello Stato membro d'origine, sulla base dei documenti e delle informazioni inseriti nel fascicolo IMI.

Emendamento

4. La tessera professionale europea è valida per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare nello Stato membro d'origine, sulla base dei documenti e delle informazioni inseriti nel fascicolo IMI, **salvo che il titolare sia soggetto a restrizioni o divieti in relazione all'esercizio in un qualunque Stato membro.**

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – titolo

Testo della Commissione

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4

Emendamento

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea **e occasionale** di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al ricevimento di una domanda completa di tessera professionale europea, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare e a confermare entro **due settimane** l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera professionale europea e a trasmetterla per convalida all'autorità competente dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d'origine riguardo allo stato di avanzamento della procedura.

Emendamento

1. Al ricevimento di una domanda completa di tessera professionale europea, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare e a confermare entro **tre settimane** l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera professionale europea e a trasmetterla per convalida all'autorità competente dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d'origine riguardo allo stato di avanzamento della procedura.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Lo Stato membro ospitante notifica la ricezione della domanda di convalida della tessera professionale europea al

professionista interessato entro cinque giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 bis, lo Stato membro ospitante decide di convalidare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento di detta tessera trasmessa dallo Stato membro d'origine. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. ***Questa*** richiesta ***non interrompe*** il periodo di un mese.

Emendamento

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 bis, lo Stato membro ospitante decide di convalidare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento di detta tessera trasmessa dallo Stato membro d'origine. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. ***Per quanto riguarda le professioni che presentano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, la richiesta può interrompere per due settimane il periodo di un mese. Lo Stato membro d'origine fornisce le ulteriori informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta. Il professionista interessato è informato delle eventuali sospensioni in tal senso.***

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 14 lo Stato membro ospitante decide, entro un periodo di due mesi dalla data in cui ha ricevuto la convalida della tessera professionale

Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 14 lo Stato membro ospitante decide, entro un periodo di due mesi dalla data in cui ha ricevuto la convalida della tessera professionale

europea trasmessa dallo Stato membro d'origine, se intende riconoscere le qualifiche del titolare oppure assoggettarlo a misure di compensazione. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. **Questa richiesta non interrompe** il periodo di due mesi.

europea trasmessa dallo Stato membro d'origine, se intende riconoscere le qualifiche del titolare oppure assoggettarlo a misure di compensazione. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. **Per quanto riguarda le professioni che presentano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, la richiesta può interrompere per due settimane** il periodo di due mesi. **Lo Stato membro d'origine fornisce le ulteriori informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta. Il professionista interessato è informato delle eventuali sospensioni in tal senso.**

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda ulteriori informazioni entro un mese dalla data di ricezione della tessera professionale europea dallo Stato membro d'origine, detta tessera professionale europea va ritenuta convalidata dallo Stato membro ospitante e costituisce un riconoscimento della qualifica professionale per la professione regolamentata in oggetto presso lo Stato membro ospitante.

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda ulteriori informazioni entro un mese dalla data di ricezione della tessera professionale europea dallo Stato membro d'origine, detta tessera professionale europea va ritenuta convalidata dallo Stato membro ospitante e costituisce un riconoscimento della qualifica professionale per la professione regolamentata in oggetto presso lo Stato membro ospitante. **Tale tacito riconoscimento delle qualifiche non rappresenta un riconoscimento automatico del diritto a esercitare la professione in questione.**

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Le** autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti *devono aggiornare* tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI affinché contenga le informazioni relative a eventuali sanzioni di carattere disciplinare o penale adottate o a qualsivoglia altra grave circostanza specifica che può ripercuotersi sull'esercizio delle attività del titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più ritenute necessarie. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti coinvolte nel corrispondente fascicolo IMI *devono essere* informate di qualsivoglia modifica dall'autorità competente interessata.

Emendamento

1. **Fatta salva la presunzione di innocenza, le** autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti *aggiornano* tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI affinché contenga le informazioni relative a eventuali sanzioni di carattere disciplinare o penale adottate o a qualsivoglia altra grave circostanza specifica, **anche per quanto concerne le decisioni adottate conformemente all'articolo 56 bis**, che può ripercuotersi sull'esercizio delle attività del titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più ritenute necessarie. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti coinvolte nel corrispondente fascicolo IMI **sono immediatamente** informate di qualsivoglia modifica dall'autorità competente interessata.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il contenuto degli aggiornamenti di informazioni di cui al paragrafo 1 si limita a indicare:

a) se il professionista è soggetto a restrizioni o divieti in relazione all'esercizio dell'attività professionale in questione;

- b) se le restrizioni o i divieti sono provvisori o definitivi;**
- c) per quanto tempo si applicano le restrizioni o i divieti; e**
- d) l'identità dell'autorità competente che ha adottato la decisione riguardante la restrizione o il divieto.**

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante **e al titolare della tessera professionale europea** in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**).

Emendamento

2. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati**¹.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata

Emendamento

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata

rilasciata, in *special* modo nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

rilasciata, in *particular* modo nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, **titolo di formazione ai sensi dell'articolo 49 bis, esperienza professionale documentata**, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea possa chiedere, in qualsivoglia momento, la rettifica, la soppressione o il blocco del suo fascicolo nel sistema IMI, che sia informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e che questo diritto gli sia rammentato ogni due anni dopo il rilascio della tessera professionale europea.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea possa chiedere, in qualsivoglia momento **e senza alcun costo**, la rettifica, la soppressione o il blocco del suo fascicolo nel sistema IMI, che sia informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e che questo diritto gli sia rammentato ogni due anni dopo il rilascio della tessera professionale europea.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata dal titolare della stessa. La Commissione adotta atti di esecuzione

Emendamento

7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri **ospitanti** prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata dal titolare della stessa. La Commissione adotta atti di esecuzione

che precisano le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. *Gli* atti di esecuzione sono adottati *in conformità della* procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

che precisano le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. *Tali* atti di esecuzione sono adottati *secondo la* procedura **d'esame** di cui all'articolo 58.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale a un'attività professionale sul proprio territorio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale a un'attività professionale sul proprio territorio **caso per caso** se sono soddisfatte le seguenti condizioni **cumulative**:

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il professionista è pienamente qualificato a esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale è richiesto l'accesso parziale;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da **un motivo imperativo** di interesse generale, **come la salute pubblica**, permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto strettamente necessario.

Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da **ragioni prevalenti** di interesse generale, permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto strettamente necessario. **L'accesso parziale non può tuttavia essere concesso ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico di cui al titolo III, capi III e III bis.**

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il prestatore di servizi accompagna il destinatario del servizio, a condizione che **la residenza abituale del destinatario sia nello Stato membro di stabilimento del prestatore** e che la professione non figuri nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Emendamento

b) il prestatore di servizi accompagna il destinatario del servizio, **a condizione che presti il proprio servizio nel territorio dello Stato membro ospitante esclusivamente per detto destinatario** e che la professione non figuri nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante sono da ritenersi esclusi dalla prestazione di servizi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le professioni nel settore della sicurezza **e** nel settore della sanità, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova dell'assenza di sospensioni temporanee e definitive dall'esercizio della professione e di condanne penali.

Emendamento

e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità **o per le professioni che prevedono un contatto quotidiano con bambini e giovani**, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova dell'assenza di sospensioni temporanee e definitive dall'esercizio della professione e di condanne penali.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) in presenza di titolo di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante.

Emendamento

f) in presenza di titolo di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova della conoscenza della lingua **in cui il professionista eserciterà la sua professione, che deve essere una delle lingue ufficiali** dello Stato membro ospitante.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere **alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica** e non possa essere compensata dall'esperienza professionale o dalla formazione permanente del prestatore, lo Stato membro ospitante è tenuto *ad* offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le nozioni o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. *Comunque* la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del terzo comma.

Emendamento

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere **all'interesse pubblico** e non possa essere compensata dall'esperienza professionale o dalla formazione permanente del prestatore **certificata dalle autorità competenti**, lo Stato membro ospitante è tenuto *a* offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le nozioni o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale, **un tirocinio di adattamento ovvero la considerazione degli attestati o delle qualifiche rilasciati in base alle procedure di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b)**. In ogni caso la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del terzo comma.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, in caso di dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. In caso di controllo delle qualifiche, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento informazioni circa

Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, in caso di dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. In caso di controllo delle qualifiche, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento informazioni circa

i corsi di formazione sostenuti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione di differenze sostanziali che possono nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

i corsi di formazione sostenuti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione di differenze sostanziali che possono nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. ***Lo Stato membro ospitante può in particolare tenere conto di qualifiche o attestati ottenuti nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b).*** Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 11 – comma 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

b) alla lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

soppresso

ii) una formazione regolamentata oppure, nel caso di professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che il diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro d'origine;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 11 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di **oltre** quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale **oppure**, se applicabile nello Stato membro d'origine, **di** un numero equivalente di crediti ECTS, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Emendamento

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di **almeno** quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, **che**, se applicabile nello Stato membro d'origine, **corrisponde a** un numero equivalente di crediti ECTS, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari."

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

d) **il secondo comma è soppresso.**

Emendamento

d) **il secondo comma è sostituito dal seguente:**

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis per la modifica dell'elenco di cui all'allegato II onde tener conto dei corsi di formazione che soddisfano i requisiti di cui al primo comma, lettera c), punto ii)."

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito **o meno** di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

Emendamento

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato attestante il conseguimento di una formazione regolamentata o di una formazione professionale a struttura particolare equivalente al livello di cui all'articolo 11, lettera c), **punto i)**, lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato o certificato dallo Stato membro d'origine.

Emendamento

3. Nel caso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato attestante il conseguimento di una formazione regolamentata o di una formazione professionale a struttura particolare equivalente al livello di cui all'articolo 11, lettera c), lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato o certificato dallo Stato membro d'origine.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza se la qualifica nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio rientra nel disposto dell'articolo 11, lettere d) o e).

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza **di cui all'articolo 11, lettera a), ovvero di una qualifica che non sia di livello almeno immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante**, se la qualifica nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio rientra nel disposto dell'articolo 11, lettere c), d) o e).

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Per **la professione di notaio**, lo Stato membro ospitante può, quando determina la misura di compensazione, prendere in considerazione le attività specifiche di tale professione sul proprio territorio, in particolare per quanto concerne la legge da applicare.

Emendamento

Per **i notai nominati con decreto governativo**, lo Stato membro ospitante può, quando determina la misura di compensazione, prendere in considerazione le attività specifiche di tale professione sul proprio territorio, in particolare per quanto concerne la legge da applicare.

Lo Stato membro ospitante può esigere dal richiedente il completamento di un tirocinio di adattamento prima dell'ammissione alla prova attitudinale.

La misura di compensazione non esime il richiedente dal rispetto delle altre condizioni imposte dalle procedure di selezione e designazione nello Stato membro ospitante in virtù del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie **la cui conoscenza è essenziale** all'esercizio della professione e che in termini di contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

Emendamento

"4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie **rispetto alle quali le conoscenze, capacità e competenze sono essenziali** all'esercizio della professione e che in termini di **durata o** contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) spiega in cosa consistano tali differenze sostanziali;

Emendamento

c) spiega in cosa consistano tali differenze sostanziali **in termini di durata o contenuto e le conseguenze che tali differenze hanno sulla capacità del professionista di esercitare la propria professione in modo soddisfacente nello Stato membro ospitante;**

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione

d) spiega i motivi per cui tali differenze sostanziali impediscono al richiedente di esercitare la propria professione in modo

Emendamento

soppressa

**soddisfacente sul territorio dello Stato
membro ospitante;**

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera e

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

e) spiega i motivi per cui tali differenze sostanziali non possono essere compensate da *nozioni, abilità* e competenze acquisite dal richiedente nel corso della sua esperienza professionale e attraverso l'apprendimento permanente.

Emendamento

e) spiega i motivi per cui tali differenze sostanziali non possono essere compensate da *conoscenza, capacità* e competenze acquisite dal richiedente nel corso della sua esperienza professionale e attraverso l'apprendimento permanente ***certificato da un'autorità competente.***

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera e

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. ***La*** prova attitudinale di cui al paragrafo 1 ***è organizzata almeno due volte all'anno e i*** richiedenti *devono* essere autorizzati a ripetere almeno una volta la prova nel caso non la superino al primo tentativo.

Emendamento

7. ***Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti abbiano la possibilità di svolgere la*** prova attitudinale di cui al paragrafo 1 ***al più tardi entro sei mesi dalla data di introduzione della misura compensativa per un dato richiedente del riconoscimento. I*** richiedenti sono autorizzati a ripetere almeno una volta la prova nel caso non la superino al primo tentativo.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 – lettera e bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

e bis) è aggiunto il seguente paragrafo:

"7 bis. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, a decorrere dal [inserire la data corrispondente al giorno successivo alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e successivamente ogni cinque anni, le autorità competenti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni pubbliche sulle rispettive decisioni in materia di misure di compensazione, compresi i motivi che le giustificano, nonché l'indicazione degli eventuali progressi compiuti verso l'ulteriore coordinamento con gli altri Stati membri, anche sulla base di principi di formazione comuni."

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 20

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento delle liste di attività, di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una restrizione dell'ambito delle attività collegate alle singole categorie.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento delle liste di attività, di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti ***né*** una restrizione dell'ambito delle attività collegate alle singole categorie ***né lo spostamento di singole attività da un elenco di cui all'allegato IV a un altro elenco.***

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Capo III – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Al capo III il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Riconoscimento in base a un insieme comune di condizioni e livelli di formazione"

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

(15) All'articolo 21, **i paragrafi 4, 6 e 7** sono soppressi.

(15) All'articolo 21, **il paragrafo 4, il paragrafo 6, secondo e terzo comma, e il paragrafo 7** sono soppressi.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti ad accettare i titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.2, per la creazione di nuove farmacie"

aperte al pubblico. Ai fini del presente paragrafo, sono considerate farmacie nuove anche le farmacie aperte da meno di tre anni."

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se ritiene non conformi alla presente direttiva gli atti notificati di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di esecuzione relativa a tale non conformità entro sei mesi dall'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie."

Emendamento

4. Se ritiene non conformi alla presente direttiva gli atti notificati di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di esecuzione relativa a tale non conformità entro sei mesi dall'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie, ***in conformità della procedura di cui all'articolo 58.***"

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -17 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(-17) All'articolo 22, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"c) Entro ...*, gli Stati membri introducono regimi obbligatori di formazione e di istruzione continua per i medici, i medici specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specializzati, le ostetriche e i farmacisti."

****GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore della***

presente direttiva.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

(17) All'articolo 22 **è aggiunto il seguente** secondo comma:

"Ai fini del paragrafo 1, **lettera b)**, a decorrere dal [inserire la data, ossia il giorno successivo alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e successivamente ogni cinque anni, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni pubbliche **sulle rispettive procedure di** formazione **e di** istruzione *permanente* concernenti medici, medici specialisti, infermieri responsabile dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche e farmacisti."

Emendamento

(17) All'articolo 22 **sono aggiunti i seguenti** secondo **e terzo** comma:

"Ai fini del paragrafo 1, **lettere b) e c)**, a decorrere dal [inserire la data, ossia il giorno successivo alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e successivamente ogni cinque anni, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni pubbliche **di valutazione allo scopo di ottimizzare la** formazione e *l'istruzione continua* concernenti medici, medici specialisti, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche e farmacisti.

Gli istituti che offrono una formazione o istruzione continua sono valutati da un organismo iscritto nel registro europeo di certificazione della qualità (EQAR) che trasmette le sue conclusioni alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. La presente direttiva non costituisce in alcun caso motivo di riduzione dei requisiti di formazione già applicabili negli Stati membri alla formazione medica generale."

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri garantiscono che la formazione medica specialistica soddisfi le seguenti condizioni di base:

a) abbia una durata di almeno cinque anni che possono essere espressi, in via complementare, in crediti ECTS equivalenti. Tale formazione avviene sotto il controllo delle autorità o degli organismi competenti. Essa richiede una partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità derivanti dai servizi di cui trattasi;

b) fornisca la garanzia che il candidato medico specialista abbia acquisito competenze nei seguenti ambiti:

i) comunicazione;

ii) risoluzione dei problemi;

iii) applicazione delle conoscenze e della scienza;

iv) esame dei pazienti;

v) gestione/trattamento dei pazienti;

vi) impiego del contesto sociale e comunitario dell'assistenza sanitaria; e

vii) autoriflessione."

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 25 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione

"3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nelle rispettive legislazioni nazionali parziali esenzioni per alcuni aspetti della formazione medica specialistica, se detti aspetti sono già stati seguiti durante il completamento di un altro programma specialistico che figura al punto 5.1.3 dell'allegato V e a condizione che la precedente specializzazione sia già stata ottenuta dal professionista ***in detto Stato membro***. Gli Stati membri devono garantire che l'esenzione accordata non superi un terzo della durata minima dei corsi di formazione medica specialistica di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V.

Emendamento

"3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nelle rispettive legislazioni nazionali parziali esenzioni per alcuni aspetti della formazione medica specialistica, ***da applicarsi caso per caso***, se detti aspetti sono già stati seguiti durante il completamento di un altro programma specialistico che figura al punto 5.1.3 dell'allegato V e a condizione che la precedente specializzazione sia già stata ottenuta dal professionista. Gli Stati membri devono garantire che l'esenzione accordata non superi un terzo della durata minima dei corsi di formazione medica specialistica di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'adattamento dei ***periodi minimi*** di formazione di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico."

Emendamento

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'adattamento dei ***requisiti*** di formazione di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico."

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20 – alinea

Testo della Commissione

(20) **All'**articolo 26, **il secondo comma** è sostituito dal seguente:

Emendamento

(20) **L'**articolo 26 è sostituito dal seguente:

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'inclusione, nel punto 5.1.3 dell'allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno un terzo degli Stati membri, al fine di aggiornare la presente direttiva a seguito di eventuali modifiche della legislazione nazionale."

Emendamento

"I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati o riconosciuti da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che figurano all'allegato V, punto 5.1.3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo all'inclusione, nel punto 5.1.3 dell'allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno un terzo degli Stati membri, al fine di aggiornare la presente direttiva a seguito di eventuali modifiche della legislazione nazionale."

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, **alle scuole per infermieri.**

Emendamento

"1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

a) al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di formazione che dà accesso, sulla base di un'istruzione scolastica generale di 12 anni, all'università o a istituti d'insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente oppure

b) al compimento di una formazione scolastica generale di almeno 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, e che dà accesso alle scuole professionali per infermieri.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, le competenze e le capacità professionali previste dai paragrafi 6 e 6

bis. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, nelle università, negli istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o nelle scuole professionali per infermieri."

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'istruzione clinica è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze, competenze e capacità acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività."

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo)

c bis) è inserito il seguente paragrafo:

"6 bis. I titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale attestano che la persona in questione è in grado di applicare almeno le seguenti conoscenze, competenze e capacità di base, indipendentemente dal fatto che la formazione abbia avuto luogo in un'università, in un istituto di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in una scuola professionale per infermieri:

a) la competenza di diagnosticare con indipendenza le cure infermieristiche necessarie utilizzando conoscenze teoriche e cliniche attuali e di pianificare, organizzare e attuare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle capacità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettera a), b) e c);

b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, compresa la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle capacità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);

c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autocura, sulla base delle conoscenze e delle capacità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a) e b);

d) la competenza di iniziare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di attuare misure in situazioni di crisi e catastrofi;

e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e sostegno alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli altri professionisti del settore sanitario."

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 – lettera d

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:

- a) l'adeguatezza della conoscenza delle scienze di assistenza infermieristica generale, di cui al paragrafo 6, lettera a), in considerazione del progresso scientifico e tecnologico nonché le necessarie competenze che tale conoscenza dovrebbe comportare, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione;
- b) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera a), e le competenze necessarie per tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli sviluppi del sistema di istruzione;
- c) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera b), e le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione;
- d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di cui al paragrafo 6, lettera c), e le competenze necessarie derivanti da tale

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:

- a) l'adeguatezza della conoscenza delle scienze di assistenza infermieristica generale, di cui al paragrafo 6, lettera a), **e al paragrafo 6 bis**, in considerazione del progresso scientifico e tecnologico nonché le necessarie competenze che tale conoscenza dovrebbe comportare, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione;
- b) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera a), **e al paragrafo 6 bis**, e le competenze necessarie per tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli sviluppi del sistema di istruzione;
- c) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera b), **e al paragrafo 6 bis**, e le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione;
- d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di cui al paragrafo 6, lettera c), **e al paragrafo 6 bis**, e le competenze necessarie derivanti

esperienza clinica, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione.

da tale esperienza clinica, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione.".

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è soppresso;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, *pag.* 885) e al **regolamento del Ministro della sanità del 12 aprile 2010 che modifica il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria**

"3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31, sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, *posizione* 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo

(esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del **21 aprile 2010 n. 65, pag. 420**), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di nozioni e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del **13 maggio 2004, n. 110, posizione 1170, e successive modifiche**) **sostituito dall'articolo 55, paragrafo 2, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 23 agosto 2011, n. 174, posizione 1039), e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 6 luglio 2012, posizione 770)**, allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di nozioni e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 24 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi **teorici e pratici** a tempo pieno, che possono essere **anche** espressi in crediti ECTS equivalenti, vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto

Emendamento

"2. La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi a tempo pieno, che possono essere espressi, **a titolo complementare**, in crediti ECTS equivalenti, **consistenti in almeno 5°000 ore di studi teorici e pratici** e vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1

superiore di livello riconosciuto
equivalente o sotto la sorveglianza di
un'università.

effettuati in un'università, in un istituto
superiore di livello riconosciuto
equivalente o sotto la sorveglianza di
un'università.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico della durata minima di tre anni, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, sotto controllo delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione."

Emendamento

"La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico della durata minima di tre anni, che possono essere anche espressi, **a titolo complementare**, in crediti ECTS equivalenti, sotto controllo delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell'attività e alle responsabilità dell'istituto in questione."

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 26 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

"La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.

Emendamento

"La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi, **a titolo complementare**, in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 26 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La formazione di veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

e bis) competenze necessarie alla raccolta, confezionamento, conservazione e trasporto dei prelievi, all'esecuzione di analisi elementari di laboratorio e

all'interpretazione dei risultati delle analisi;

f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano, che forniscono le competenze necessarie alla comprensione e alla spiegazione delle buone prassi di igiene negli allevamenti, oltre alla partecipazione all'ispezione sanitaria ante e post mortem;

f bis) conoscenze dei principi generali dell'epidemiologia descrittiva, che forniscono le competenze necessarie alla partecipazione a un'indagine epidemiologica;

f ter) competenze necessarie alla partecipazione a programmi di prevenzione o controllo delle malattie zoonotiche, contagiose, emergenti e riemergenti;

f quater) competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti veterinari destinati alla prevenzione, al trattamento, al controllo, o all'eliminazione di agenti nocivi per gli animali o di malattie degli animali, per prevenire i rischi di resistenza agli antibiotici e ad altri prodotti, garantire la sicurezza della catena alimentare e tutelare l'ambiente e la salute degli animali;

f quinquies) conoscenze delle problematiche sanitarie connesse alla rimozione e al trattamento delle carcasse e dei rifiuti prodotti da attività sanitarie a rischio infettivo e competenze necessarie alla sterilizzazione del materiale necessario e alla realizzazione di interventi chirurgici in condizioni di asepsi adeguate;

f sexies) competenze necessarie alla certificazione dello stato sanitario di singoli animali o gruppi di animali

riguardo a malattie, nel rispetto delle norme di etica e deontologia;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo."

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 38 bis

Specializzazioni veterinarie

Entro ..., la Commissione esamina se, oltre alle specializzazioni mediche e odontoiatriche, anche le specializzazioni veterinarie debbano rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, a condizione che siano disciplinate in almeno un terzo degli Stati membri, e, ove opportuno, presenta una proposta legislativa.*

GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva."

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 28

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettere da a a c

Testo della Commissione

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni;

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2."

Emendamento

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, ***che possono essere anche espressi, a titolo complementare, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4°500 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo di pratica clinica diretta;***

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni ***che possono essere anche espressi, a titolo complementare, in crediti ECTS equivalenti***, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi ***che possono essere anche espressi, a titolo complementare, in crediti ECTS equivalenti***, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2."

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 42

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"Articolo 42

Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività *autonome* di ostetrica definite da ciascuno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività:

- a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne la *salute riproduttiva femminile, ivi compresa la pianificazione familiare*;**
- b) accertare la gravidanza, *valutare e sorvegliare la gravidanza normale ed effettuare gli esami necessari*;**
- c) *consigliare o prescrivere* gli esami necessari *all'individuazione* quanto più precoce di gravidanze a rischio;**
- d) predisporre programmi *completi* di preparazione *alla genitorialità e al parto*;**
- e) assistere la partoriente durante il travaglio e *subito dopo la nascita* e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;**
- f) praticare il parto normale, compresa, se necessario, l'episiotomia, *le suture* e il parto nel caso di una presentazione podalica;**
- g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un *professionista sanitario specializzato* e assistere quest'ultimo, *se del caso*; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;**
- h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che si imponga in caso di necessità e, eventualmente,**

praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partorientente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

j) praticare le cure prescritte da un medico e prescrivere i farmaci necessari nell'ambito della pratica professionale di ostetrica;

k) redigere tutti i documenti clinici e legali necessari."

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) All'articolo 43, il paragrafo 3 è soppresso;

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 29 ter (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) All'articolo 43, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1° maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di "licenza di ostetrica" ottenuto sulla base di uno speciale

programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, *posizione* 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, *posizione* 1170 e successive modifiche), sostituito dall'articolo 55, paragrafo 2, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 23 agosto 2011, n. 174, *posizione* 1039), e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 6 luglio 2012, *posizione* 770), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2."

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

Emendamento

"2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa **a titolo complementare** in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Emendamento

b) **nel corso o** al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(31) All'articolo 45, paragrafo 2, è **aggiunta la seguente lettera h):**

Emendamento

(31) All'articolo 45, **il** paragrafo 2 è **sostituito dal seguente:**

"2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfi le condizioni dell'articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attività,

con l'eventuale riserva di un'esperienza professionale complementare:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) *approvvigionamento*, preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) *monitoraggio delle cure mediche e diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali e delle questioni connesse alla salute, congiuntamente ai medici*;

h) *segnalare* alle autorità competenti *gli* effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici."

h) *segnalazione* alle autorità competenti *degli* effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici.

h bis) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;

h ter) contributo alle campagne istituzionali di sanità pubblica."

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La ***durata della*** formazione di un architetto ***è di almeno sei anni e può***

Emendamento

1. La formazione di un architetto prevede:

essere espressa anche in crediti ECTS equivalenti. La formazione in uno Stato membro prevede uno dei seguenti elementi:

a) almeno **quattro** anni di studi a tempo pieno, in un'università o istituto di insegnamento comparabile, **sanciti** dal superamento di un esame di livello universitario, **e almeno due anni di tirocinio retribuito**;

b) **almeno** cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, **e almeno un anno di tirocinio retribuito**.

a) **un totale di** almeno **cinque** anni di studi a tempo pieno, in un'università o istituto di insegnamento comparabile. **Essa deve essere sancita** dal superamento di un esame di livello universitario;

b) **non meno di** cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, **accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio in conformità del paragrafo 5**.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il tirocinio **retribuito** deve essere effettuato in uno Stato membro, sotto la supervisione di una persona **che offra adeguate garanzie per quanto concerne l'attitudine a fornire una formazione pratica. Deve essere svolto al termine dell'insegnamento di cui al paragrafo 1**. Il completamento del tirocinio **retribuito** deve essere attestato da un certificato che accompagna il titolo di formazione.

Emendamento

3. Il tirocinio deve essere effettuato in uno Stato membro, sotto la supervisione o la guida **di un architetto**, di una persona **o di un organismo riconosciuti a tal fine da un'autorità competente che ha proceduto a una verifica approfondita della loro attitudine a fornire una formazione pratica**. Il completamento del tirocinio deve essere attestato da un certificato **rilasciato da un'autorità competente** che accompagna il titolo **ufficiale** di formazione.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Testo della Commissione

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro comune di formazione" si intende l'insieme di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l'esercizio di una determinata professione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di cui trattasi, uno Stato membro deve accordare ai titoli di formazione acquisiti sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 2. Tali criteri devono rispettare le specifiche indicate al paragrafo 3.

Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro comune di formazione" si intende l'insieme di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l'esercizio di una determinata professione **o per la specializzazione post-universitaria di una professione regolamentata ai sensi del titolo III, capo III. Tra i requisiti può figurare il numero di crediti ECTS, ma tali crediti non costituiscono l'unico criterio.** Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di cui trattasi, uno Stato membro deve accordare ai titoli di formazione acquisiti sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 2. Tali criteri devono rispettare le specifiche indicate al paragrafo 3.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la professione **in esame è già regolamentata** in almeno un terzo degli Stati membri;

Emendamento

b) **l'esercizio della** professione **e/o la formazione che dà accesso alla professione sono regolamentati** in almeno un terzo degli Stati membri;

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri;

Emendamento

c) l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; ***a tale proposito è irrilevante che le conoscenze, le capacità e le competenze siano state acquisite nell'ambito di un corso di formazione generale presso un'università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell'ambito di un corso di formazione professionale;***

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le conoscenze, le capacità e le competenze del quadro comune di formazione fanno riferimento ai livelli ***del Quadro europeo delle qualifiche, come definito nell'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente(*)***;

Emendamento

d) le conoscenze, le capacità e le competenze del quadro comune di formazione fanno riferimento ai livelli ***di qualifica di cui all'articolo 11***;

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) la professione in questione non **è inclusa** in un altro quadro di formazione comune e non **è già regolamentata** ai sensi del titolo III, capo III;

Emendamento

e) la professione **o la specializzazione post-universitaria di una professione regolamentata al titolo III, capo III**, in questione non **sono incluse** in un altro quadro di formazione comune e non **sono già regolamentate** ai sensi del titolo III, capo III

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, **con la partecipazione anche delle** parti interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

Emendamento

f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, **il che significa che le iniziative a tale riguardo sono pubblicate e intraprese in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e altri rappresentati, comprese, se del caso, le** parti interessate, di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover necessariamente essere membri di una qualsiasi organizzazione

Emendamento

g) il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza **prima** dover necessariamente essere membri di una qualsiasi

professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) All'articolo 49 bis è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. La Commissione esamina i suggerimenti e i progetti presentati dalle associazioni professionali e dagli Stati membri al fine di stabilire se sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 ed esorta tutti gli Stati membri a valutare le possibili implicazioni dell'introduzione di un quadro di formazione comune e a individuare gli organismi ai quali tale quadro può essere offerto. A tale proposito gli Stati membri valutano se, e in quale misura, è possibile offrire tali quadri di formazione comune nell'ambito di un corso di formazione generale presso università o istituti di istruzione superiore oppure nell'ambito di una formazione professionale."

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35 ter (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 ter) All'articolo 49 bis è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis. Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati

membri ai sensi del presente articolo ha luogo attraverso l'IMI."

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 38

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"Uno Stato membro verifica che **eventuali controlli sulle conoscenze linguistiche siano svolti da** un'autorità competente, dopo l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e concreto dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche del professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende esercitare.

Nel caso di professioni con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, **gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti il diritto di effettuare controlli sulle conoscenze linguistiche** riguardanti tutti i professionisti interessati **se ciò è espressamente previsto dal sistema sanitario nazionale o, in caso di liberi professionisti non affiliati al sistema sanitario nazionale, da associazioni nazionali di pazienti rappresentative.**

Il controllo linguistico è limitato alla conoscenza di una delle lingue ufficiali

Emendamento

"Uno Stato membro verifica che **il controllo linguistico sia svolto sotto il controllo di** un'autorità competente, dopo l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e concreto dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche del professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende esercitare. **In assenza di un'autorità competente per una determinata professione, gli Stati membri garantiscono che ci sia un organismo riconosciuto in grado di eseguire il controllo linguistico.**

Per le professioni con ripercussioni **sulla sanità pubblica e** sulla sicurezza dei pazienti, **i** controlli **linguistici** riguardanti tutti i professionisti interessati **possono essere organizzati sotto il controllo dell'autorità competente.**

Tale controllo linguistico è effettuato dopo il riconoscimento delle qualifiche professionali, prima di concedere l'accesso alla professione.

Il controllo linguistico è limitato alla conoscenza di una delle lingue ufficiali **del**

dello Stato membro a scelta dall'interessato, deve essere proporzionato all'attività da eseguire e non deve comportare alcuna spesa per il professionista. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro **tali controlli**."

luogo in cui il richiedente auspica stabilirsi o prestare servizio a scelta dall'interessato, deve essere proporzionato all'attività da eseguire e non deve comportare alcuna spesa per il professionista. **I titoli forniti dai professionisti per attestare la conoscenza di una lingua sono presi in considerazione**. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro **tale controllo**."

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis – titolo

Testo della Commissione

Riconoscimento del tirocinio **retribuito**

Emendamento

Riconoscimento del tirocinio

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis

Testo della Commissione

Al fine di garantire l'accesso a una professione regolamentata, lo Stato membro di origine riconosce il tirocinio **retribuito** effettuato in un altro Stato membro e certificato da un'autorità competente di questo Stato membro."

Emendamento

Al fine di garantire l'accesso a una professione regolamentata, lo Stato membro di origine riconosce il tirocinio effettuato in un altro Stato membro e certificato da un'autorità competente di questo Stato membro. **Gli Stati membri possono limitare la durata massima di un tirocinio in un altro Stato membro. Il riconoscimento del tirocinio non sostituisce lo svolgimento di un esame che deve essere superato per ottenere l'accesso alla professione.**

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione dell'identità di un professionista al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

Emendamento

1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione dell'identità di un professionista al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano **limitato o** vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) medico **generico**, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, **punto 5.1.4**;

Emendamento

a) medico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, **punti 5.1.1, 5.1.3 e 5.1.4**;

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;

Emendamento

soppressa

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) professioni settoriali soggette a riconoscimento in conformità dell'articolo 10;

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) professionisti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE e con ripercussioni sulla sanità pubblica e la sicurezza.

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) professionisti soggetti al sistema generale di riconoscimento, ai sensi del titolo III, capi I e II, con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse entro un termine di **tre giorni** dalla data di adozione della decisione che vieta l'esercizio dell'attività professionale al professionista in oggetto.

Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse entro un termine di **48 ore** dalla data di adozione della decisione che **limita o** vieta l'esercizio dell'attività professionale al professionista in oggetto **mediante l'IMI**.

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 si applica altresì allo scambio di dati relativi ai richiedenti condannati per la presentazione di informazioni false, compresi titoli di istruzione e di formazione o attestati di esperienza professionale falsi.

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.

3. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001. **In qualsiasi caso, i dettagli contenuti nel messaggio di allerta sono**

limitati all'identità del professionista, alla data in cui è stato trasmesso il messaggio di allerta e, se applicabile, alla durata della limitazione o del divieto.

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I messaggi di allerta e il relativo contenuto ricevuti da altri Stati membri, autorità competenti e organizzazioni professionali restano di natura riservata, a meno che i dati non siano resi pubblici conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che ha trasmesso il messaggio di allerta.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I dati relativi ai messaggi di allerta possono restare nell'IMI solo fintanto che sono validi.

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. I messaggi di allerta sono eliminati entro 24 ore dalla data di adozione della decisione di revoca.

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta. L'atto di esecuzione include disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere *allerte*, sulle ulteriori informazioni intese a completare *le allerte*, sul ritiro e la conclusione *delle allerte*, sui diritti di accesso ai dati, sulle modalità di correzione delle informazioni contenute *nelle allerte* e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento e di conservazione. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

Emendamento

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta. L'atto di esecuzione include disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere *messaggi di allerta*, sulle ulteriori informazioni intese a completare *i messaggi di allerta*, sul ritiro e la conclusione *dei messaggi di allerta*, sui diritti di accesso ai dati, sulle modalità di correzione delle informazioni contenute *nei messaggi di allerta* e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento e di conservazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura **di esame** di cui all'articolo 58.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 43

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili in linea e regolarmente aggiornate tramite gli

Emendamento

1. Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili in linea e regolarmente aggiornate tramite **le autorità competenti o** gli sportelli unici,

sportelli unici:

che dispongono di personale di sostegno specializzato in grado di fornire consulenza ai cittadini, anche personalmente:

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 43

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) elenco di tutte le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e del centro di assistenza di cui all'articolo 57 ter;

Emendamento

a) elenco di tutte le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e del centro di assistenza **e degli sportelli unici** di cui all'articolo 57 ter;

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 43

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate **quanto prima**.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 43

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri verificano che **gli** sportelli unici e **le** autorità competenti **rispondano** il più rapidamente possibile **a qualsiasi richiesta di informazione loro rivolta**. A tal fine gli sportelli unici possono anche inoltrare dette richieste di informazioni ai centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter, informandone i richiedenti.

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 43

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a garantire che gli sportelli unici forniscano le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio.

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 44

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri si adoperano affinché a tutti i requisiti, le procedure e le formalità concernenti aspetti oggetto della presente direttiva possano essere facilmente data attuazione a distanza e per via elettronica

Emendamento

3. Gli Stati membri verificano che **le richieste di informazione rivolte agli** sportelli unici e **alle** autorità competenti **siano trattate** il più rapidamente possibile. A tal fine gli sportelli unici possono anche inoltrare dette richieste di informazioni ai centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter, informandone i richiedenti.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché a tutti i requisiti, le procedure e le formalità concernenti aspetti oggetto della presente direttiva possano essere facilmente data attuazione a distanza e per via elettronica, attraverso lo sportello unico pertinente,

attraverso lo sportello unico pertinente.

purché rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 44

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutte le procedure sono eseguite in conformità del disposto della direttiva 2006/123/CE relativa agli sportelli unici. Eventuali limiti temporali cui gli Stati membri devono sottostare per il completamento delle procedure o delle formalità di cui alla presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta **presso** uno sportello unico.

Emendamento

4. Tutte le procedure sono eseguite in conformità del disposto della direttiva 2006/123/CE relativa agli sportelli unici. Eventuali limiti temporali cui gli Stati membri devono sottostare per il completamento delle procedure o delle formalità di cui alla presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta **all'autorità competente** una richiesta **completa attraverso** uno sportello unico.

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 45

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Ciascuno** Stato membro designa, **al più tardi il [inserire data, ossia il termine di attuazione]** un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini e ai centri degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l'esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.

Emendamento

1. **Entro ...*, ciascuno** Stato membro designa un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini e ai centri degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l'esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico. **Inoltre, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, i centri di assistenza possono fornire servizi**

di sostegno all'autorità competente nella fase preliminare di preparazione della documentazione richiesta per il rilascio della tessera professionale e di trattamento della documentazione ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 5, e dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 bis.

** GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva."*

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, **a garanzia di una rappresentanza e una consultazione adeguate a livello di esperti sia dell'Unione che nazionali**. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 155

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 47 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. Nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione si adopera per consultare le parti interessate pertinenti, ad esempio le autorità competenti, le associazioni professionali e le organizzazioni scientifiche nonché i rappresentanti

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 48

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate ***previste dalla rispettiva legislazione nazionale*** entro il ***[inserire la data, ossia la fine del periodo di attuazione]***. Le eventuali modifiche apportate a tale elenco di professioni regolamentate vanno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico ***contenente tali informazioni.***

Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate ***nel loro territorio*** entro il ...*. Le eventuali modifiche apportate a tale elenco di professioni regolamentate vanno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico ***delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.***

**** OJ: inserire la data corrispondente a un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 48

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i requisiti sono giustificati da ***un motivo imperativo*** di interesse generale;

Emendamento

b) i requisiti sono giustificati da ***motivi imperativi*** di interesse generale;

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 48 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE
Articolo 60 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) All'articolo 60, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"A partire dal [inserire la data], tale rilevazione statistica delle decisioni prese include altresì le decisioni di rifiuto dell'accesso parziale adottate in conformità dell'articolo 4 septies, paragrafo 2."

Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 48 ter (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 60 – paragrafi da 3 a 6 (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 ter) All'articolo 60, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3. La Commissione elabora una relazione sulla tessera professionale europea quale strumento di mobilità entro il ... *. Tale relazione, se del caso, può essere accompagnata da una proposta legislativa.

4. Entro ..., la Commissione adotta una proposta legislativa che prevede l'allineamento con i cinque livelli previsti all'articolo 11 e con gli otto livelli del quadro europeo delle qualifiche nonché l'inserimento dell'ECTS nell'acquis dell'Unione.**

5. Entro ...*, la Commissione presenta una relazione per valutare se mantenere le disposizioni specifiche di cui all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 33 bis.**

6. A decorrere dal ...** e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del riesame regolare delle**

disposizioni di cui all'allegato V della presente direttiva, in conformità con gli obiettivi e le esigenze di adeguamento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 2 e 7, all'articolo 34, paragrafi 2 e 4, all'articolo 35, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafi 1 e 4, all'articolo 40, paragrafi 1 e 4, all'articolo 44, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 46, paragrafo 4.

** GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

*** GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

**** GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

***** GU: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva."*

MOTIVAZIONE

La mobilità professionale è un elemento chiave della competitività e dell'occupazione in Europa e fa parte integrante della strategia Europa 2020 e dell'Atto per il mercato unico. Nondimeno, in mancanza di regole semplici e chiare di riconoscimento delle qualifiche professionali, benché un inquadramento giuridico europeo esista dagli anni '70 continua ad essere scarsa. Gran parte dei ricorsi dei cittadini ai centri di assistenza "Solvit" riguarda infatti difficoltà nel far riconoscere le loro qualifiche onde esercitare la professione in un altro Stato membro dell'Unione.

Il diritto fondamentale alla libera circolazione deve ancora imporsi come un'evidenza e la presente proposta legislativa deve contribuirvi attraverso la semplificazione delle procedure per i cittadini desiderosi di spostarsi assicurando un elevato livello di qualità e di sicurezza per i consumatori, i pazienti, i lavoratori e tutti i cittadini dell'UE e migliorando i rapporti di fiducia tra gli Stati membri.

Detta semplificazione e tale fiducia passano altresì attraverso un regolare adeguamento dei requisiti comuni di formazione per le professioni che beneficiano del riconoscimento automatico e a termine aumentando il numero di tali professioni che attualmente sono soltanto sette su più di 800 professioni regolamentate nell'UE.

Tale attività va in parallelo con il movimento avviato attraverso il processo di Bologna che ravvicina progressivamente e in modo duttile i criteri e le definizioni delle formazioni lasciando completa autonomia in materia di organizzazione agli Stati membri e agli enti interessati. Il miglioramento del riconoscimento delle qualifiche deve basarsi su questo acquis e modernizzarsi attraverso la consultazione e la concertazione più aperte possibile tra le autorità competenti, le associazioni professionali, gli istituti accademici e le parti sociali.

Si tratta di una grande sfida per il potenziale del Mercato unico e per l'esistenza stessa della cittadinanza europea. In tal senso la presente proposta di rifusione è stata individuata, a seguito dell'adozione dell'Atto per il mercato unico, come una delle dodici leve volte a stimolare la crescita e a rafforzare la fiducia tra i cittadini europei.

Per questo motivo il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione che contiene idee importanti volte a raccogliere tale sfida, in particolare attraverso la creazione della tessera professionale, a cui è favorevole sin dal 2007. Occorre d'altra parte sottolineare lo spirito di scambio e di ascolto tra istituzioni e parti in causa che ha presieduto all'elaborazione di tale proposta e che ha consentito di redigere un testo coerente e globalmente ben accolto, anche se restano da migliorare punti non trascurabili.

FACILITARE L'ITER

Il relatore si compiace dell'introduzione di un sistema di tessera professionale su base volontaristica. Tale procedura, che deve esistere in parallelo al sistema classico, si basa sulla rete IMI ed è quindi interamente smaterializzata. Il ricorso a tale procedura ha lo scopo di semplificare l'iter per i professionisti così come per le autorità competenti garantendo un

elevato livello di affidabilità delle informazioni trasmesse e una comunicazione migliore tra Stati membri, il che va a beneficio della fiducia reciproca.

Tuttavia, in una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero essere prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del servizio. Parimenti, dovrebbero essere proposti tirocini di formazione all'utilizzo di nuove funzionalità IMI. Al di fuori di questi aspetti pratici giova sottolineare che la tessera professionale europea può costituire un simbolo importante ed essere un autentico veicolo della cittadinanza europea.

Le disfunzioni dell'attuale sistema sono infatti fonte di gravi inconvenienti e frustrazione per i candidati alla mobilità. Per accompagnarli nei loro passi è fondamentale che possano disporre di fonti di informazioni affidabili ed efficaci onde accelerare le procedure. A tal fine il relatore ritiene indispensabile rafforzare il ruolo dei centri di assistenza e estendere la copertura degli sportelli unici su tutto il territorio europeo in quanto ormai accessibili a tutti i professionisti.

GARANTIRE L'AFFIDABILITÀ, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA

Uno degli ostacoli principali alla mobilità è la mancanza di fiducia avvertita dai consumatori, dai pazienti, dalle autorità competenti e dai professionisti. Tale sfiducia è connessa alla disparità delle formazioni, dei metodi e delle condizioni di esercizio e al mancato riconoscimento di tali differenze. Detta mancanza di fiducia è particolarmente sensibile per le professioni coperte dal riconoscimento automatico, mentre i requisiti minimi di formazione comune garantiscono in teoria un livello di qualifica adeguato.

La proposta indica più piste volte a migliorare la situazione, segnatamente attraverso un ricorso esteso alle possibilità offerte dal sistema IMI e alla tessera professionale. Si tratta in particolare della convalida dei documenti da parte dell'autorità dello Stato membro d'origine o del meccanismo di allerta nel caso di rito del diritto di esercizio che occorrerebbe estendere ai professionisti che hanno fatto uso di falsi documenti all'atto della domanda di riconoscimento.

In generale, la fiducia reciproca in tema di livelli di qualifica può migliorare aggiornando regolarmente le esigenze di formazione verso l'alto, il che richiede un lavoro regolare di consultazione delle parti interessate onde adattare gli allegati nel rigoroso rispetto dell'autonomia organizzativa dei corsi.

A tal fine il relatore accoglie favorevolmente le proposte di aggiornare i corsi per la professione di infermiera, ostetrica, farmacista e architetto, senza peraltro trascurare di tenere in considerazione le difficoltà di adeguamento che ciò può porre per taluni Stati membri.

Quanto alle professioni che non fruiscono del riconoscimento automatico le nuove disposizioni relative ai quadri e alle prove comuni di formazione suscitano forti attese stante il fallimento dell'attuale meccanismo di piattaforma comune. Il relatore ritiene che tali strumenti, se ben pilotati con un'ampia concertazione, possono servire da passerella efficace fra il regime generale e il riconoscimento automatico e pertanto facilitare la mobilità assicurando un elevato livello di qualità e di fiducia reciproca.

La direttiva potrebbe altresì introdurre un meccanismo di controllo della qualità delle formazioni fornite dagli enti per quanto riguarda le esigenze stabilite dalla direttiva onde premunirsi circa ogni dubbio sull'autentico valore delle formazioni seguite.

Per quanto riguarda il diritto all'esercizio i riscontri linguistici sono una garanzia necessaria per la sicurezza dei cittadini, in particolare dei pazienti.

Viceversa, il relatore è del parere che disposizioni quali l'accesso parziale o l'estensione della validità della dichiarazione obbligatoria a due anni sono tali da creare situazioni di dubbio e di incertezza. Occorrerebbe pertanto consentire agli Stati membri di rifiutare il principio dell'accesso parziale a qualsiasi professione che abbia implicazioni in materia di sanità pubblica, sicurezza o controllo sanitario, laddove in una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero essere prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del servizio.

In questa fase di crisi finanziaria, economica e sociale senza precedenti dalla sua nascita l'Europa deve imprimere un nuovo spirito di dinamismo e di innovazione basato sui valori di unità, diversità e solidarietà. Per numerosi cittadini europei, soprattutto i giovani, colpiti in proporzioni inquietanti dalla disoccupazione, la mobilità professionale può essere una necessità per assicurarsi un futuro e ritrovare fiducia nel progetto europeo.

La rifusione deve quindi perseguire l'obiettivo di dimostrare agli Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che le legislazioni europee apportano un autentico valore aggiunto alle politiche chiave per la vita quotidiana dei cittadini e contribuiscono a rafforzare la cittadinanza e la democrazia europee.

18.10.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Relatore per parere: Licia Ronzulli

BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha consolidato e uniformato i sistemi di riconoscimento delle professioni regolamentate fino ad allora frammentati.

L'entrata in vigore di tale disposizione normativa ha comportato un duplice vantaggio: per i lavoratori e per le imprese. Da un lato, infatti, la direttiva ha promosso e favorito la mobilità dei lavoratori qualificati nel mercato del lavoro europeo, contribuendo a promuovere lo sviluppo di servizi transnazionali. La rimozione di alcune barriere alla mobilità ha concorso alla costruzione del mercato unico europeo. Dall'altro ha facilitato l'inserimento di profili professionali in settori specifici ove talvolta si registrava un consistente divario tra domanda e offerta, riducendo così in taluni casi la mancanza di competenze.

Il nuovo contesto ha contribuito alla crescita economica, ha stimolato la competitività e creato nuova occupazione.

Tuttavia il numero di professionisti che decidono di svolgere la propria professione in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza è ancor oggi limitato e l'attuale situazione economica influenza negativamente le prospettive future.

La mobilità apporta un notevole accrescimento di conoscenze tra gli Stati membri che può essere migliorato solamente attraverso un approccio comune volto ad assicurare un'elevata qualità dei percorsi d'istruzione e formazione.

Il mercato delle professioni è in continuo aggiornamento e molte occupazioni tradizionali stanno cedendo il passo a nuove qualifiche che richiedono competenze e conoscenze sempre più specifiche.

Il quadro normativo di riconoscimento delle qualifiche professionali richiede pertanto un aggiornamento per garantire una maggiore flessibilità, un effettivo riconoscimento delle reali competenze acquisite dai singoli professionisti, e una riduzione dei costi amministrativi.

La proposta di revisione della direttiva 2005/36/CE è volta a semplificare le regole relative alla mobilità dei professionisti all'interno dell'Unione europea, introducendo quale elemento innovativo una tessera professionale europea che consenta non solo un riconoscimento più semplice e rapido delle qualifiche ma anche una riduzione dei costi amministrativi.

Il nuovo testo propone un aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per medici, dentisti, farmacisti, infermieri, ostetriche, veterinari e architetti per tener conto dell'evoluzione di tali professioni e dei relativi percorsi formativi.

Gli Stati membri dovranno inoltre fornire un elenco delle professioni regolamentate, giustificando la necessità di tale regolamentazione. L'obiettivo finale è quello di evitare la creazione di barriere artificiali alla libera circolazione delle persone.

Puntare sul merito e la competizione nel settore delle libere professioni, riducendo le barriere all'ingresso e gli ambiti delle attività riservate agli iscritti in albi o elenchi, può essere una via da percorrere per favorire la mobilità soprattutto delle nuove generazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'ammodernamento del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è indispensabile per incentivare la crescita economica e l'innovazione, flessibilizzare ulteriormente il mercato del lavoro e fronteggiare le carenze demografiche nonché la disoccupazione strutturale nell'Unione

europea.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Cinque anni dopo l'adozione della tessera professionale europea, è opportuno che la Commissione valuti l'incidenza che avrebbe una sua eventuale obbligatorietà, indicando se risulti auspicabile un ulteriore intervento in una fase successiva.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La tessera dovrebbe soddisfare determinati criteri in termini di sicurezza e protezione dei dati e andrebbero predisposte le necessarie garanzie contro l'abuso e la falsificazione dei dati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. Se le differenze tra settori di

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. Se le differenze tra settori di

attività sono così vaste da esigere in effetti che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, in presenza di ragioni prevalenti **di** interesse generale, come nel caso **di un dottore in medicina o di altri professionisti del settore sanitario**, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di rifiutare tale accesso parziale.

attività sono così vaste da esigere in effetti che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, in presenza di ragioni prevalenti **connesse a un** interesse generale, come nel caso **della sicurezza dei pazienti o della protezione dei consumatori**, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di rifiutare tale accesso parziale. **In tal caso lo Stato membro può rifiutare di applicare il principio dell'accesso parziale a talune professioni come quelle che forniscono servizi sanitari o siano in altro modo legate alla salute pubblica.**

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe riguardare anche i notai. Per quanto concerne le richieste di riconoscimento in caso di stabilimento, gli Stati membri dovrebbero poter istituire la necessaria prova attitudinale o un tirocinio di adattamento al fine di evitare qualsiasi forma discriminatoria nelle procedure nazionali di selezione e nomina. Nel caso di libera prestazione di servizi, i notai non dovrebbero poter redigere atti pubblici ed eseguire altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Appare necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i notai designati dagli Stati membri per i territori sotto giurisdizione nazionale, tenuti per legge a procedere in maniera indipendente e imparziale e che garantiscono la legalità di atti legislativi e la certezza del diritto nell'ambito della giustizia preventiva. Tenuto conto delle specifiche mansioni giudiziarie svolte dai notai, non sono applicabili alla loro professione né il principio fondamentale della libera prestazione di servizi, né il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni devono essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regola. Le loro qualifiche devono essere comparate ai livelli di qualifica richiesti nello Stato membro ospitante sulla base dei livelli di qualifica previsti nella direttiva 2005/36/CE. Nell'eventualità di differenze di carattere sostanziale, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di introdurre misure di compensazione.

(9) Le richieste di riconoscimento da parte dei professionisti provenienti da Stati membri che non regolamentano le professioni devono essere gestite in modo analogo a quelle dei professionisti provenienti da uno Stato membro che le regola. Le loro qualifiche devono essere comparate ai livelli di qualifica richiesti nello Stato membro ospitante sulla base dei livelli di qualifica ***e dei criteri oggettivi*** previsti nella direttiva 2005/36/CE. Nell'eventualità di differenze di carattere sostanziale, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di introdurre misure di compensazione. ***I meccanismi di verifica delle competenze teoriche e pratiche, eventualmente richiesti per l'accesso alla professione quali misure di compensazione, devono garantire e rispettare i principi della***

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l'accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe ***rimanere per lo*** Stato membro ospitante la possibilità di ***imporre*** una misura compensativa. Tale misura dovrebbe essere proporzionata e tenere presenti segnatamente le nozioni, abilità e competenze acquisite dal candidato nel corso della sua esperienza professionale o della formazione permanente. La decisione di introdurre una misura compensativa dovrebbe essere ***giustificata*** in dettaglio, così da permettere al candidato di comprendere meglio la sua situazione e di sottoporla all'esame giuridico di un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche per le professioni che di norma non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché i contenuti e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

Emendamento

(10) In assenza di armonizzazione delle condizioni minime di formazione per l'accesso alle professioni regolamentate dal sistema generale, dovrebbe ***essere garantita allo*** Stato membro ospitante la possibilità di ***stabilire*** una misura compensativa. Tale misura dovrebbe essere proporzionata e tenere presenti segnatamente le nozioni, abilità e competenze acquisite dal candidato nel corso della sua esperienza professionale o della formazione permanente. La decisione di introdurre una misura compensativa dovrebbe essere ***motivata*** in dettaglio, così da permettere al candidato di comprendere meglio la sua situazione e di sottoporla all'esame giuridico di un tribunale nazionale a norma della direttiva 2005/36/CE.

Emendamento

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe promuovere un carattere maggiormente automatico del riconoscimento delle qualifiche per le professioni che di norma non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in considerazione la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché i contenuti e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

Le associazioni e le organizzazioni professionali, rappresentative a livello nazionale e dell'Unione, dovrebbero poter proporre principi di formazione comuni. Ciò dovrebbe tradursi in una prova comune come condizione per l'acquisizione di una qualifica professionale oppure in programmi di formazione fondati su un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze. Le qualifiche conseguite ai sensi di tali quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri.

Le associazioni e le organizzazioni professionali, rappresentative a livello nazionale e dell'Unione, dovrebbero poter proporre principi di formazione comuni. Ciò dovrebbe tradursi in una prova comune come condizione per l'acquisizione di una qualifica professionale oppure in programmi di formazione fondati su un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze. Le qualifiche conseguite ai sensi di tali quadri comuni di formazione dovrebbero essere automaticamente riconosciute dagli Stati membri.

Gli Stati membri dovrebbero essere sollecitati a predisporre un sistema che consenta agli operatori sanitari di aggiornare regolarmente le proprie competenze attraverso la formazione professionale permanente.

Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, obblighi ben definiti in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione di tale obbligo ha ribadito la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare a tutela della sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici ***dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari*** per le professioni in oggetto e non dovrebbero dare adito all'esclusione di professionisti dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

Emendamento

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, obblighi ben definiti in materia di conoscenze linguistiche necessarie ***all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante***. La revisione di tale obbligo ha ribadito la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare a tutela della sicurezza dei pazienti ***e dei consumatori***. I controlli linguistici per le professioni in oggetto non dovrebbero dare adito all'esclusione di professionisti dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante ***e dovrebbero pertanto essere ragionevoli e necessari***. ***Occorre definire la nozione di ragionevolezza e necessità in collaborazione tra le autorità competenti, le parti sociali nazionali e le associazioni professionali nazionali di un determinato***

settore.

Motivazione

Le necessarie conoscenze linguistiche non devono essere richieste soltanto in relazione ai pazienti. Inoltre, poiché uno dei diritti fondamentali di un datore di lavoro consiste nello stabilire i criteri che debbono soddisfare i loro dipendenti per una determinata mansione, i datori di lavoro, in quanto parte sociale, devono essere associati alle autorità competenti degli Stati membri nella definizione di ciò che è ritenuto "ragionevole" e "necessario".

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I diplomati che intendono svolgere un periodo di tirocinio **retribuito** in un altro Stato membro in cui ciò sia possibile, dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la mobilità. Risulta inoltre necessario **provvedere al** riconoscimento di tale tirocinio da parte dello Stato membro d'origine.

Emendamento

(20) I diplomati che intendono svolgere un periodo di tirocinio in un altro Stato membro in cui ciò sia possibile, dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la mobilità. Risulta inoltre necessario **garantire il** riconoscimento di tale tirocinio da parte dello Stato membro d'origine.

Motivazione

Per alcune professioni è normale effettuare un tirocinio non retribuito. Tuttavia, chi effettua tali tirocini non dovrebbe essere svantaggiato dal fatto di non essere ufficialmente riconosciuto.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla richiesta di informazioni, ma anche

Emendamento

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla richiesta di informazioni, ma anche

allertare gli altri Stati membri in modo proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe essere simile a quello della direttiva 2006/123/CE. Un sistema di allerta specifico è tuttavia necessario per i professionisti del settore sanitario **che beneficiano del riconoscimento automatico** ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a meno che gli Stati membri non abbiano già attivato il sistema di allerta contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista, **a motivo di azione disciplinare o di condanna penale, non è più abilitato a spostarsi in un altro Stato membro.** Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali.

allertare gli altri Stati membri in modo proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe essere simile a quello della direttiva 2006/123/CE. Un sistema di allerta specifico è tuttavia necessario per i professionisti del settore sanitario **disciplinati** ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a meno che gli Stati membri non abbiano già attivato il sistema di allerta contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista è **temporaneamente o permanentemente privato del diritto di esercitare la professione o se sono state imposte delle restrizioni o delle condizioni al diritto di esercitare la professione nel suo Stato membro di origine o nello Stato membro ospitante.** Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali. **Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a condividere pubblicamente le informazioni sull'organizzazione nazionale dei loro sistemi d'istruzione e formazione di base e sui loro meccanismi di garanzia della qualità al fine di rafforzare la fiducia nei regimi d'istruzione e formazione degli Stati membri e garantire che tutti i pertinenti corsi siano conformi ai requisiti della presente direttiva.**

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intesi ad aggiornare l'allegato I, a definire i criteri di calcolo delle commissioni correlate alla tessera professionale europea, a precisare la documentazione necessaria per la tessera professionale europea, a definire gli adeguamenti dell'elenco delle attività di cui all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a specificare le conoscenze e le competenze richieste a medici, infermieri generici, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, **coinvolgendo** anche esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(24) Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intesi ad aggiornare l'allegato I, a definire i criteri di calcolo delle commissioni correlate alla tessera professionale europea, a precisare la documentazione necessaria per la tessera professionale europea, a definire gli adeguamenti dell'elenco delle attività di cui all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a specificare le conoscenze e le competenze richieste a medici, infermieri generici, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione **garantisca un'idonea rappresentanza e** svolga adeguate consultazioni, **anche di** esperti **sia a livello europeo che a livello nazionale**. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta, tempestiva, **trasparente e**

adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Direttiva 2005/36/CE Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva definisce inoltre le regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché all'accesso e al riconoscimento di tirocini **retribuiti** esercitati in un altro Stato membro.

La presente direttiva definisce inoltre le regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché all'accesso e al riconoscimento di tirocini esercitati in un altro Stato membro.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 2005/36/CE Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi

professionisti, una professione regolamentata o un tirocinio **retribuito** in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

professionisti¹, una professione regolamentata o un tirocinio in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

¹ **Conformemente alla definizione di professione liberale data nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 ottobre 2001 nella causa C-267/99 (Christiane Adam); fonte: raccolta della giurisprudenza 2001 I-07467.**

Motivazione

Per alcune professioni è normale effettuare un tirocinio non retribuito. Tuttavia, chi effettua tali tirocini non dovrebbe essere svantaggiato dal fatto di non essere ufficialmente riconosciuto.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non si applica ai notai nominati con decreto governativo dagli Stati membri.

Motivazione

I notai sono nominati dalle autorità pubbliche per il loro territorio nazionale al fine di garantire la legalità e la certezza giuridica degli atti conclusi tra privati nel quadro del sistema giudiziario preventivo del paese in questione. Essi sono tenuti per legge ad agire in modo indipendente e imparziale. Data la particolare natura della funzione ausiliare che svolgono nel sistema giudiziario, non è opportuno che i principi della libertà della prestazione dei servizi e del riconoscimento delle qualifiche professionali siano applicati alla loro professione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto i

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, **a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;**"

Emendamento

f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro **che favorisce, relativamente ad una specifica figura professionale, il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze standard;**

Motivazione

Non tenendo conto di tutte la gamma di modulazioni di tempo di lavoro, i concetti di "tempo pieno" o "tempo parziale" hanno un effetto restrittivo. Occorre garantire che l'"esercizio effettivo e legittimo" di un'attività sia considerato un'esperienza professionale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) "tirocinio **retribuito**": l'esercizio di attività guidate **e retribuite**, il cui obiettivo è l'accesso a una professione regolamentata, consentito sulla base di un esame;

Emendamento

j) "tirocinio": l'esercizio di attività guidate, il cui obiettivo è l'accesso a una professione regolamentata, consentito sulla base di un esame;

Motivazione

Per alcune professioni è normale effettuare un tirocinio non retribuito. Tuttavia, chi effettua tali tirocini non dovrebbe essere svantaggiato dal fatto di non essere ufficialmente riconosciuto.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

(k) "tessera professionale europea": un certificato elettronico rilasciato al professionista comprovante il riconoscimento delle sue qualifiche ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o il rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante;

Emendamento

k) "tessera professionale europea": un certificato elettronico rilasciato al professionista **dallo Stato membro di origine o da un ente preposto** comprovante il riconoscimento delle sue qualifiche **e competenze** ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o il rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

(l) "formazione permanente": l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento **delle nozioni, delle abilità e** delle competenze.

Emendamento

l) "formazione permanente": l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle competenze **(nozioni, abilità, attitudini e valori)**.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) "sviluppo professionale continuo": le modalità in cui i membri delle

associazioni di categoria preservano, migliorano e ampliano le proprie conoscenze e abilità, sviluppando le qualità personali richieste nella loro vita professionale.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. Anche i centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono agire come autorità competenti per il rilascio di una tessera professionale europea. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali candidati, sui vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi in cui questa è disponibile.

Emendamento

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. Anche i centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono agire come autorità competenti per il rilascio di una tessera professionale europea. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali candidati ***nonché le parti sociali***, sui vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi in cui questa è disponibile.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono tessere professionali europee per determinate professioni e definiscono il formato delle tessere, le traduzioni necessarie a supporto

Emendamento

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono tessere professionali europee per determinate professioni e definiscono il formato delle tessere, le traduzioni necessarie a supporto

di qualsivoglia domanda per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità di ciascuna professione interessata. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 58.

di qualsivoglia domanda per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità di ciascuna professione interessata. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 58. ***La Commissione consulta le autorità competenti e le parti sociali e le associazioni di categoria a livello europeo e nazionale in rappresentanza delle professioni settoriali delle professioni interessate in merito ai particolari tecnici delle tessere di determinate professioni. La Commissione può realizzare progetti pilota che tengano in conto le specificità delle singole professioni in questione.***

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione può introdurre una tessera professionale europea con atti di attuazione nel rispetto dei criteri seguenti:

1. la professione sia regolamentata in più di cinque Stati membri;

2. la professione abbia un elevato potenziale di mobilità all'interno dell'Unione europea;

3. l'esistenza di un forte interesse da parte dei professionisti o delle associazioni di categoria.

Qualora gli Stati membri intendano attuare un percorso volto ad introdurre l'uso tassativo della tessera professionale europea per determinate professioni, la Commissione sostiene gli Stati membri

nell'attuazione del percorso. Tale percorso potrà essere preceduto da uno studio d'impatto.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Tutte le eventuali spese a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea **devono essere ragionevoli, proporzionate e adeguate ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non devono dissuadere dal presentare una domanda di tessera. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis con riguardo alla definizione di criteri per il calcolo e la ripartizione delle spese.**

Emendamento

7. La procedura amministrativa connessa al rilascio della tessera professionale europea **non comporta nessun ulteriore costo per il singolo professionista.**

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera professionale europea entro due settimane dalla data di ricezione della domanda completa. **Inoltre, essa informa della convalida della tessera professionale europea il richiedente e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi. La trasmissione delle informazioni sulla**

Emendamento

1. Nel caso di settori diversi dalla sanità e dall'assistenza sociale, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera professionale europea entro due settimane dalla data di ricezione della domanda completa. **L'autorità competente dello Stato membro ospitante garantisce la previa verifica della richiesta completa del**

convalida agli Stati membri **ospitanti interessati costituisce la** dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni successivi.

professionista per la prestazione temporanea di servizi, al fine di determinare se le sue qualifiche sono conformi o meno ai requisiti nazionali del paese ospitante in materia di qualifiche per la prestazione del medesimo servizio. Gli Stati membri **forniscono alla Commissione un elenco di determinate professioni il cui esercizio con la tessera di mobilità temporanea e ai sensi del precedente regime di** dichiarazione **richiede obbligatoriamente la verifica previa della richiesta.** Lo Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni successivi, **salvo ove siano evocati interessi inderogabili.**

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano le caratteristiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, le condizioni e le procedure per mettere a disposizione del titolare la tessera stessa, come la possibilità di scaricarla o di aggiornare il fascicolo. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

Emendamento

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano le caratteristiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, le condizioni e le procedure per mettere a disposizione del titolare la tessera stessa, come la possibilità di scaricarla o di aggiornare il fascicolo. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **di esame** di cui all'articolo 58.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera professionale europea entro due settimane dalla data di ricezione della domanda completa. Inoltre, essa informa della convalida della tessera professionale europea il richiedente e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi. La trasmissione delle informazioni sulla convalida agli Stati membri ospitanti interessati costituisce la dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni successivi.

Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a creare e convalidare la tessera professionale europea entro quattro settimane dalla data di ricezione della domanda completa. Inoltre, essa informa della convalida della tessera professionale europea il richiedente e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi. La trasmissione delle informazioni sulla convalida agli Stati membri ospitanti interessati costituisce la dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per i due anni successivi, **salvo ove siano evocati interessi inderogabili.**

Due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la tessera professionale europea, la Commissione completa uno studio di impatto dedicato alla valutazione della durata della procedura.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione dello Stato membro d'origine, oppure l'assenza di decisione entro il termine di **due settimane** previsto al paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno.

Emendamento

2. La decisione dello Stato membro d'origine, oppure l'assenza di decisione entro il termine di **quattro settimane** previsto al paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Al** ricevimento di una domanda completa di tessera professionale europea, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare e a confermare entro **due settimane** l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera professionale europea e a trasmetterla per convalida all'autorità competente dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d'origine riguardo allo stato di avanzamento della procedura.

Emendamento

1. **Nel caso di settori diversi dalla sanità e dall'assistenza sociale, al** ricevimento di una domanda completa di tessera professionale europea, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare e a confermare entro **quattro settimane** l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera professionale europea e a trasmetterla per convalida all'autorità competente dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d'origine riguardo allo stato di avanzamento della procedura. **Due anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la tessera professionale europea, la Commissione completa uno studio di impatto dedicato alla valutazione della durata della procedura.**

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 bis, lo Stato membro ospitante decide di convalidare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento di detta tessera trasmessa dallo Stato membro d'origine. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può

Emendamento

Non concerne la versione italiana

chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di un mese.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti devono aggiornare tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI affinché contenga le informazioni relative a eventuali sanzioni di carattere disciplinare o penale adottate o a qualsivoglia altra grave circostanza specifica che può ripercuotersi sull'esercizio delle attività del titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più ritenute necessarie. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti coinvolte nel corrispondente fascicolo IMI devono essere informate di qualsivoglia modifica dall'autorità competente interessata.

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti devono aggiornare tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI affinché contenga ***anche*** le informazioni relative a eventuali sanzioni di carattere disciplinare, ***amministrativo*** o penale adottate o a qualsivoglia altra grave circostanza specifica che può ripercuotersi sull'esercizio delle attività del titolare della tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più ritenute necessarie. ***Eventuali aggiornamenti debbono basarsi su una previa decisione di un tribunale o di un'autorità competente che vieti al professionista di esercitare la propria attività professionale.*** Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti coinvolte nel corrispondente fascicolo IMI devono essere ***tempestivamente*** informate di qualsivoglia modifica dall'autorità competente interessata.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

Emendamento

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza, **istruzione, qualifica ed esperienza professionale ufficiale, corsi di formazione rilevanti in termini di sicurezza pubblica** e riferimento a un documento di identità valido.

Motivazione

Perché un datore di lavoro possa valutare se un fornitore di servizi soddisfa i requisiti di una determinata attività professionale, è opportuno che la tessera professionale contenga dati sull'istruzione, sui cicli di formazione professionale completati e sull'esperienza professionale del fornitore di servizi in questione.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 5 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea possa chiedere, in qualsivoglia momento, la rettifica, la soppressione o il blocco del suo fascicolo nel sistema IMI, che sia informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e che questo diritto gli sia rammentato ogni due anni dopo il rilascio della tessera professionale europea.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea possa chiedere, in qualsivoglia momento **e senza alcun costo**, la rettifica, la soppressione o il blocco del suo fascicolo nel sistema IMI, che sia informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e che questo diritto gli sia rammentato ogni due anni dopo il rilascio della tessera professionale europea.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **di esame** di cui all'articolo 58.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale a un'attività professionale sul proprio territorio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale a un'attività professionale sul proprio territorio, **previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria interessate, a livello nazionale, in rappresentanza delle professioni settoriali del settore di appartenenza del richiedente**, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata

Emendamento

a) le differenze **sussistenti** tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione

nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che, ***in realtà, l'applicazione*** di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante ***al fine di avere*** pieno accesso alla professione regolamentata in detto Stato;

regolamentata nello Stato membro ospitante sono ***oggettivamente*** così rilevanti che ***la necessaria applicazione*** di misure compensative comporterebbe per il richiedente di ***dover*** portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante ***per poter godere del*** pieno accesso alla professione regolamentata in detto Stato;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'attività professionale può essere di fatto separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Emendamento

b) l'attività professionale può essere di fatto separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante. ***Nel corso della valutazione globale volta a stabilire se l'attività in questione debba essere considerata separabile da altre attività, le autorità competenti dello Stato membro ospitante esaminano altresì se essa è esercitata in quanto attività autonoma nello Stato membro di origine.***

Motivazione

Il modo in cui la Commissione ha formulato l'articolo in esame si spinge oltre la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 19 gennaio 2006 (C-330/03 (Colegio)). Laddove la Commissione ritiene che lo Stato membro deve accettare che un'attività è separabile quando può essere esercitata in quanto attività autonoma nello Stato membro d'origine, la Corte di giustizia dell'Unione europea è meno categorica, affermando che tale criterio dovrebbe costituire un elemento essenziale nell'ambito del processo di determinazione dell'accesso parziale.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della lettera b), un'attività è da ritenersi separabile se è esercitata in qualità di attività autonoma nello Stato membro d'origine.

soppresso

Motivazione

L'emendamento fa seguito dalle modifiche apportate all'articolo 4 septies, paragrafo 1.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse *generale*, come la salute pubblica, permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto strettamente necessario.

2. Gli Stati membri possono rifiutare di applicare il principio dell'accesso parziale ove giustificato da un motivo imperativo di interesse *pubblico*, come la salute pubblica, la sicurezza dei pazienti o la protezione dei consumatori, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto strettamente necessario.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le domande di stabilimento nello Stato membro ospitante sono esaminate in conformità del titolo III, capi I e IV, **in caso di stabilimento nello Stato membro ospitante.**

3. In caso di stabilimento nello Stato membro ospitante, **le domande di stabilimento** sono esaminate, in conformità del titolo III, capi I e IV, **dalle autorità competenti degli Stati membri in stretta**

collaborazione con le parti sociali a livello nazionale in rappresentanza delle diverse professioni settoriali.

Motivazione

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali a livello nazionale allorché concedono un accesso parziale a un determinato fornitore di servizi appartenente a una professione settoriale che le parti sociali rappresentano.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno due anni nel corso dei 10 anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento.

Emendamento

b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno due anni nel corso dei 10 anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. ***La prestazione di servizi nel settore edilizio è esclusa da tale principio di libera prestazione di servizi. La condizione che richiede due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.***

Motivazione

Vi è il rischio che i subappaltatori nel settore edilizio esercitino attività transfrontaliere senza essere in possesso delle qualifiche minime richieste. È opportuno evitare un tale rischio onde tutelare i lavoratori del settore edile dal dumping sociale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – punto b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il prestatore di servizi accompagna il destinatario del servizio, a condizione che la residenza abituale del destinatario sia nello Stato membro di stabilimento del prestatore e che la professione non figuri nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

soppressa

Motivazione

La proposta della Commissione darà al fornitore di servizi che non sia in possesso di un'esperienza lavorativa di 2 anni la possibilità di fornire servizi a un destinatario della stessa nazionalità. Ciò potrebbe, tuttavia, implicare che i prestatori di servizi stranieri saranno in grado di assumere lavoratori dello Stato membro d'origine del prestatore di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che si applicherebbero ai lavoratori dello Stato membro ospitante.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

soppresso

"4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante sono da ritenersi esclusi dalla prestazione di servizi."

Motivazione

L'esclusione di taluni servizi nel caso dei notai entranti, segnatamente per gli atti pubblici e le altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante, comporterebbe la creazione di due gruppi di notai con competenze diverse. Ciò potrebbe creare distorsioni nella tutela dei diritti dei consumatori e richiederebbe l'obbligo di informare debitamente i consumatori.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a – punto i

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) per le professioni **nel settore della sicurezza e nel settore della sanità**, qualora **lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini**, la prova dell'assenza di sospensioni temporanee e definitive dall'esercizio della professione e di condanne penali.

Emendamento

e) per **tutte** le professioni, qualora **previsto dallo** Stato membro, la prova dell'assenza di sospensioni temporanee e definitive dall'esercizio della professione e di condanne penali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) in presenza di titolo di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante.

Emendamento

f) in presenza di titolo di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova della conoscenza **sufficiente** della lingua dello Stato membro ospitante.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**ii bis) è aggiunta la seguente lettera f bis):
"f bis) per tutti i professionisti, una prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante.";**

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate **aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica**, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo II o III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni **gravi** per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Emendamento

4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate **con finalità imperative di pubblico interesse**, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio, **del fornitore del servizio o del pubblico** per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Motivazione

L'esenzione delle professioni di cui al capo II del titolo III potrebbe avere conseguenze negative per la sanità e la pubblica sicurezza, in quanto significherebbe che lavoratori autonomi e dirigenti sono autorizzati a prestare servizi in un altro Stato membro senza verifiche preliminari delle loro qualifiche. Dal momento che molti lavoratori stranieri lavorano come lavoratori autonomi nel settore edilizio e della costruzione di alcuni Stati membri, l'esenzione dei lavoratori autonomi dai controlli preliminari potrebbe avere gravi implicazioni per la salute e la sicurezza sul lavoro in questo settore.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri notificano alla

Emendamento

Gli Stati membri notificano alla

Commissione l'elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche al fine di evitare un danno grave ***alla salute o alla sicurezza del destinatario del servizio*** ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l'inserimento nell'elenco di ciascuna di queste professioni.

Commissione l'elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche al fine di evitare un danno grave ***al pubblico interesse*** ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l'inserimento nell'elenco di ciascuna di queste professioni.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 22 al considerando 4.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
2011/0435(COD)

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta ***nel mese che segue la*** notifica e la decisione è presa entro il secondo mese successivo alla risoluzione della difficoltà.

Emendamento

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l'autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta ***quanto prima possibile in seguito alla*** notifica e la decisione è presa entro il secondo mese successivo alla risoluzione della difficoltà.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere ***alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale o dalla formazione permanente del prestatore***, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le nozioni o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del terzo comma.

Emendamento

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere ***all'interesse pubblico***, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del terzo comma.

Motivazione

L'apprendimento informale ("imparare facendo") non è un sostituto per la formazione e il perfezionamento (ad esempio sotto forma di formazione in alternanza).

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione

In mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato al terzo e quarto comma, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Emendamento

soppresso

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, in caso di dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. In caso di controllo delle qualifiche, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento informazioni circa i corsi di formazione sostenuti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione di differenze sostanziali che possono nuocere **alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica**. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, in caso di dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. In caso di controllo delle qualifiche, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento informazioni circa i corsi di formazione sostenuti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione di differenze sostanziali che possono nuocere **al pubblico interesse**. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 5 al considerando 4.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 10

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita

Emendamento

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita

nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito **o meno** di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

nell'Unione, a tempo pieno o parziale, nell'ambito di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

Motivazione

La formazione informale ("imparare facendo") non può essere equiparata a una formazione formale, che comporta valutazioni della performance. La formazione formale ne risulterebbe compromessa e il livello qualitativo dei servizi forniti verrebbe decisamente ridotto.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 11

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza se la qualifica nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio rientra nel disposto dell'articolo 11, lettere d) o e).

soppresso

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 4, impedirebbe agli artigiani di svolgere attività transfrontaliere. Essi appartengono alla categoria contemplata all'articolo 11 quater.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 13 bis (nuovo)

(11 bis) È inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Qualora uno Stato membro esiga che i propri professionisti intraprendano e comprovino uno sviluppo professionale continuo, detto Stato membro ha la facoltà di estendere tale obbligo anche ai professionisti di altri Stati membri che intendano esercitare nel suo territorio."

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse, sul piano delle attività professionali, da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante.

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse, sul piano delle attività professionali, da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante, **se la durata della formazione certificata è inferiore di almeno un anno rispetto al periodo minimo richiesto dallo Stato membro ospitante, e/o se nello Stato membro ospitante la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione corrispondente nello Stato membro di origine del richiedente, e se tale differenza consiste in una formazione specifica che è richiesta nello Stato membro ospitante e copre materie sostanzialmente diverse da quelle**

contemplate dall'attestato di competenza o dal titolo di formazione del richiedente.

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui i criteri di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14, paragrafo 1 non dovrebbero più essere applicabili in futuro, dal momento che si sono dimostrati strumenti molto efficaci per le autorità competenti degli Stati membri. L'emendamento mira a garantire che i criteri di cui alle lettere a) e c) vengano mantenuti.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 12 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

soppresso

"Per la professione di notaio, lo Stato membro ospitante può, quando determina la misura di compensazione, prendere in considerazione le attività specifiche di tale professione sul proprio territorio, in particolare per quanto concerne la legge da applicare."

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 14

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo ***all'adeguamento delle*** liste di attività, di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, ai fini dell'aggiornamento o della

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo ***alle aggiunte alle*** liste di attività, di cui all'allegato IV, oggetto del riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 16, ai fini dell'aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza

chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una restrizione dell'ambito delle attività collegate alle singole categorie.

che questo comporti una restrizione dell'ambito delle attività collegate alle singole categorie. ***Le attività professionali già iscritte in una lista non possono essere spostate ad un'altra.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo alle modifiche dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.2.1, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico e agli sviluppi del sistema di istruzione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo alle modifiche dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.2.1, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico e agli sviluppi del sistema di istruzione ***nonché agli sviluppi e all'evoluzione della professione infermieristica.***

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 22 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi, consistenti almeno in 4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a coloro che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Emendamento

La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi, ***che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti,*** consistenti almeno in 4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di

altre formazioni di livello almeno
equivalente.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 23 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) È aggiunto il seguente articolo 33 ter:

"Articolo 33 ter

Disposizioni transitorie

A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri dispongono di sei anni per adattare il proprio sistema di formazione ai nuovi requisiti relativi all'articolo 31, paragrafo 1, riguardanti l'obbligo di una formazione scolastica generale di 12 anni per infermieri e ostetriche o il superamento di un esame di livello equivalente."

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 24 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni **di studi teorici e pratici a tempo pieno**, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni, che possono essere anche espressi in **300** crediti ECTS equivalenti, **e comprende almeno 5000 ore di studi teorici e pratici a tempo pieno**, vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 30 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Emendamento

(b) **durante o** al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 32

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) almeno quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, e almeno due anni di tirocinio **retribuito**;

Emendamento

a) almeno quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, e almeno due anni di tirocinio;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 32

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il tirocinio **retribuito** deve essere effettuato in uno Stato membro, sotto la supervisione di una persona che offra adeguate garanzie per quanto concerne l'attitudine a fornire una formazione pratica. Deve essere svolto al termine

Emendamento

3. Il tirocinio deve essere effettuato in uno Stato membro, sotto la supervisione di una persona che offra adeguate garanzie per quanto concerne l'attitudine a fornire una formazione pratica. Deve essere svolto al termine dell'insegnamento di cui al

dell'insegnamento di cui al paragrafo 1. Il completamento del tirocinio **retribuito** deve essere attestato da un certificato che accompagna il titolo di formazione.

paragrafo 1. Il completamento del tirocinio deve essere attestato da un certificato che accompagna il titolo di formazione.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2– lettera d

Testo della Commissione

(d) le conoscenze, le capacità e le competenze del quadro comune di formazione fanno riferimento ai livelli **del Quadro europeo delle qualifiche, come definito nell'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente(*)**;

Emendamento

d) le conoscenze, le capacità e le competenze del quadro comune di formazione fanno riferimento ai livelli **di cui all'articolo 11 della presente direttiva**;

L'articolo 11 non si applica alle professioni regolamentate di cui all'allegato V, punto 1.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2– lettera e

Testo della Commissione

(e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è già regolamentata ai sensi del titolo III, capo III;

Emendamento

e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è già regolamentata ai sensi del titolo III, capo III **o dell'articolo 10, lettera b.**

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto **non è** regolamentata;

Emendamento

f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche **delle parti sociali, delle associazioni professionali di categoria**, delle parti interessate nazionali degli Stati membri in cui la professione in oggetto **sia o meno** regolamentata;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 ter – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la verifica professionale comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto **non è** regolamentata;

Emendamento

c) la verifica professionale comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche **delle parti sociali, delle associazioni professionali di categoria**, delle parti interessate nazionali degli Stati membri in cui la professione in oggetto **sia o meno** regolamentata;

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 38

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Uno Stato membro verifica che eventuali **controlli** sulle conoscenze linguistiche siano **svolti** da un'autorità competente,

Emendamento

Uno Stato membro verifica che eventuali **verifiche** sulle conoscenze linguistiche siano **svolte** da un'autorità competente,

dopo l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e concreto dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche del professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende esercitare.

senza spesa per il richiedente, e nel caso sussista un concreto dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche del professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende esercitare.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 38

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso di professioni con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti il diritto di effettuare controlli sulle conoscenze linguistiche riguardanti tutti i professionisti interessati se ciò è espressamente previsto dal sistema sanitario nazionale o, in caso di liberi professionisti non affiliati al sistema sanitario nazionale, da associazioni nazionali di pazienti rappresentative.

Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni sulla **salute pubblica e la** sicurezza dei pazienti **o sulla qualità dell'istruzione**, gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti il diritto di effettuare controlli sulle conoscenze linguistiche riguardanti tutti i professionisti interessati se ciò è espressamente previsto dal sistema sanitario nazionale o, in caso di liberi professionisti non affiliati al sistema sanitario nazionale, da associazioni nazionali di pazienti rappresentative **o dalle parti sociali. I controlli linguistici effettuati dall'autorità competente non pregiudicano la possibilità per un datore di lavoro di effettuare ulteriori verifiche, a seconda dei casi.**

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 38

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Il controllo linguistico è limitato alla

Emendamento

La verifica linguistica è proporzionata

conoscenza di una delle lingue ufficiali dello Stato membro a scelta dall'interessato, deve essere proporzionato all'attività da eseguire e **non deve comportare** alcuna spesa per il professionista. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro tali controlli.

all'attività da eseguire e non **comporta** alcuna spesa per il professionista. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro tali controlli.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 39

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 55 bis – titolo

Testo della Commissione

Riconoscimento del tirocinio **retribuito**

Emendamento

Riconoscimento del tirocinio

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 39

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 55 bis

Testo della Commissione

Al fine di garantire l'accesso a una professione regolamentata, lo Stato membro di origine **riconosce** il tirocinio **retribuito** effettuato in un altro Stato membro e certificato da un'autorità competente di questo Stato membro.

Emendamento

Al fine di garantire l'accesso a una professione regolamentata, lo Stato membro di origine **tiene in debito conto** il tirocinio effettuato in un altro Stato membro e certificato da un'autorità competente di questo Stato membro.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione dell'identità di un professionista ***al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul territorio di detto Stato membro delle*** seguenti attività professionali:

Emendamento

1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione dell'identità di un professionista ***cui sia stato temporaneamente o definitivamente revocato il diritto di esercitare, nel suo Stato membro di origine o nello Stato membro ospitante, le*** seguenti attività professionali:

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) infermiere riconosciuto ai sensi dell'articolo 10;

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi non contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, quando un professionista stabilito in uno Stato membro esercita un'attività professionale con un titolo professionale diverso da quello di cui al paragrafo 1 e nel quadro della presente direttiva, uno Stato membro informa tempestivamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione appena viene a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi, collegati a detta

2. Quando un professionista stabilito in uno Stato membro esercita un'attività professionale con un titolo professionale diverso da quello di cui al paragrafo 1 e nel quadro della presente direttiva, uno Stato membro informa tempestivamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione appena viene a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi, collegati a detta attività, che potrebbero causare danni alla salute o alla sicurezza

attività, che potrebbero causare **seri** danni alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente in un altro Stato membro. Tali informazioni si limitano a quanto strettamente necessario per identificare il professionista in questione e includono eventuali riferimenti alle decisioni di un'autorità competente che vietano al professionista di svolgere le proprie attività professionali. Gli altri Stati membri possono richiedere informazioni aggiuntive alle condizioni indicate negli articoli 8 e 56.

delle persone, **all'interesse pubblico** o all'ambiente in un altro Stato membro. Tali informazioni si limitano a quanto strettamente necessario per identificare il professionista in questione e includono eventuali riferimenti alle decisioni di un'autorità competente che vietano al professionista di svolgere le proprie attività professionali. Gli altri Stati membri possono richiedere informazioni aggiuntive alle condizioni indicate negli articoli 8 e 56.

Motivazione

Il meccanismo di allerta non dovrebbe limitarsi esclusivamente ai casi non contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, bensì andrebbe esteso a tutti i professionisti responsabili di atti che possono causare danni non soltanto alla salute e alla sicurezza delle persone o all'ambiente in un altro Stato membro, ma anche al pubblico interesse.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 44

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 57 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tutte le procedure sono eseguite in conformità del disposto della direttiva 2006/123/CE relativa agli sportelli unici. Eventuali limiti temporali cui gli Stati membri devono sottostare per il completamento delle procedure o delle formalità di cui alla presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta **presso** uno sportello unico.

Emendamento

4. Tutte le procedure sono eseguite in conformità del disposto della direttiva 2006/123/CE relativa agli sportelli unici. Eventuali limiti temporali cui gli Stati membri devono sottostare per il completamento delle procedure o delle formalità di cui alla presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta **all'autorità competente** una richiesta **completa attraverso** uno sportello unico.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 44

Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il funzionamento degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 46

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, **assicurando un'appropriata rappresentanza e consultazione sia a livello europeo sia a livello di esperti nazionali.** Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa tramite il sistema d'informazione del mercato interno	
Riferimenti	COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.1.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 19.1.2012	
Relatore per parere Nomina	Licia Ronzulli 19.1.2012	
Esame in commissione	20.6.2012	8.10.2012
Approvazione	9.10.2012	
Esito della votazione finale	+: 40 -: 2 0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zannoni	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ingeborg Gräßle, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer	

8.11.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

Relatore per parere: Anja Weisgerber

BREVE MOTIVAZIONE

La revisione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è una delle dodici leve dell'atto sul mercato unico volte a promuovere la crescita e la fiducia nel mercato interno. La proposta della Commissione mira ad accrescere la mobilità sul mercato interno mediante procedure di riconoscimento semplificate ed accelerate delle qualifiche professionali. Benché la libera circolazione delle persone sia una delle quattro libertà fondamentali del mercato interno, ancora oggi il 20% dei casi di cui si occupa SOLVIT riguarda problemi connessi con il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Nel dicembre 2011, facendo seguito a due consultazioni pubbliche, la Commissione ha presentato la sua proposta di modifica della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Essendo il presente parere destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, il relatore si è limitato a considerare in particolare le implicazioni per le professioni del settore sanitario e gli aspetti connessi con questo settore, privilegiando nell'esame della proposta la sicurezza dei pazienti.

Elementi chiave della proposta

Tessera professionale europea

Al centro della proposta della Commissione vi è l'introduzione di una tessera professionale

europea, come auspicato anche dal Parlamento nella sua risoluzione del novembre 2011. La tessera professionale, che equivale a un certificato elettronico, intende accelerare, semplificare e rendere più trasparente la procedura di riconoscimento. La sua introduzione avverrebbe su base volontaria, su richiesta delle pertinenti organizzazioni professionali. Nel caso in cui la tessera fosse introdotta, il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI) diverrebbe obbligatorio.

Pur accogliendo favorevolmente l'introduzione della tessera professionale europea e il ricorso al sistema di informazione del mercato interno, il relatore ritiene che occorra sottolineare più incisivamente il carattere volontario della tessera professionale. A suo avviso, inoltre, i termini di trattamento previsti dalla proposta della Commissione sono troppo ambiziosi e il principio della presunzione di autorizzazione, secondo cui la qualifica professionale è considerata automaticamente riconosciuta in caso di mancata decisione da parte dello Stato membro ospitante entro il termine previsto, non è coerente alla sicurezza dei pazienti. Qualora un'autorità non riesca a esaminare la domanda entro un determinato termine, ad esempio in caso debba richiedere informazione aggiuntive necessarie, essa sarebbe obbligata a rifiutare il riconoscimento per non correre il rischio che intervenga la presunzione di autorizzazione. Il richiedente dovrebbe di conseguenza ricominciare la procedura di richiesta, cosa che provocherebbe inutili ritardi, vanificando così l'idea di fondo della tessera professionale, ossia il riconoscimento accelerato delle qualifiche professionali.

Requisiti minimi per le professioni rientranti nel sistema di riconoscimento automatico

Attualmente il sistema di riconoscimento automatico vige per sette professioni, sei delle quali appartengono al settore della sanità: medici, dentisti, veterinari, infermieri, ostetriche e farmacisti. Il riconoscimento automatico si basa sull'armonizzazione dei programmi di formazione e delle condizioni minime per l'ottenimento di una qualifica professionale negli Stati membri. Ciò permette di riconoscere automaticamente, e senza ulteriori verifiche, le qualifiche professionali conformi alle disposizioni di cui all'allegato V della direttiva in un altro Stato membro.

La proposta della Commissione prevede un aggiornamento delle condizioni minime di formazione per medici, infermieri e ostetriche.

Il relatore è contrario all'introduzione di una condizione più rigorosa per quanto riguarda l'ammissione alla formazione di infermieri ed ostetriche, aumentando gli anni di istruzione generale da 10 a 12 anni. Proprio a causa dell'incombente penuria di personale specializzato, in particolare nel settore sanitario, risulterà inevitabile rafforzare la mobilità nel mercato interno, adottando tuttavia provvedimenti volti a garantire che l'inasprimento delle condizioni di ammissione, ad esempio nel caso degli infermieri e delle ostetriche, non crei nuove barriere artificiali alla mobilità. Un inasprimento generalizzato della condizione di ammissione più importante, ossia il periodo minimo di istruzione generale, contraddice l'obiettivo di lottare contro l'incombente penuria di personale specializzato in Europa. La Commissione si serve dell'argomento delle maggiori competenze richieste agli operatori sanitari per estendere la durata minima di istruzione generale. Il relatore ritiene tuttavia che non si possa rispondere a tale richiesta con l'estensione dell'istruzione scolastica, quanto piuttosto tramite il miglioramento della formazione professionale. Inoltre, viste le differenze esistenti tra i sistemi d'istruzione in Europa, che hanno seguito percorsi diversi nel corso degli anni, sarebbe

inadeguato concentrarsi unicamente sul numero di anni dedicati all'apprendimento. Sebbene la direttiva coordini i requisiti minimi per la formazione professionale, gli Stati membri continuano a essere liberi di prevedere un'istruzione scolastica generale di durata superiore ai dieci anni quale requisito per l'ammissione.

Accesso parziale

In virtù dell'accesso parziale lo Stato membro ospitante può, in via eccezionale, limitare l'accesso a una professione regolamentata alle attività corrispondenti alle qualifiche acquisite nello Stato membro di origine.

In linea di principio si può accogliere favorevolmente il concetto di accesso parziale, in quanto può contribuire a rafforzare la mobilità nell'UE. Tuttavia, per motivi di sicurezza dei pazienti, esso non dovrebbe applicarsi alle professioni del settore sanitario.

Meccanismo di allerta

La Commissione propone di creare un meccanismo di allerta. In base ai termini della proposta, le autorità competenti di uno Stato membro saranno obbligate a segnalare alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri i professionisti cui è stato vietato l'esercizio della loro professione da parte di un'autorità o di un tribunale.

Il relatore accoglie molto favorevolmente questo punto, dato che in passato si sono verificati casi in cui alcuni professionisti del settore sanitario, cui era stata revocata l'abilitazione a esercitare nel proprio paese d'origine, hanno potuto continuare a lavorare indisturbati in un altro Stato membro.

Il meccanismo di allerta, tuttavia, dovrebbe valere per tutte le professioni della sanità – sia per quelle coperte dal sistema del riconoscimento automatico che per quelle coperte dal sistema del riconoscimento generale. Operare una divisione artificiale tra le due categorie pregiudicherebbe il principio della sicurezza dei pazienti.

Requisiti linguistici

Per garantire la sicurezza dei pazienti, i professionisti del settore sanitario devono disporre di adeguate conoscenze linguistiche. Il relatore ritiene che occorra indubbiamente prendere provvedimenti per garantire che si proceda a un controllo delle competenze linguistiche prima di concedere l'abilitazione a esercitare la professione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e **l'articolo 114**,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e **gli articoli 114 e 168**,

Motivazione

La direttiva rivista deve garantire la tutela del pubblico, che figura tra gli obiettivi generali della libera circolazione dei professionisti. A tal fine la proposta dovrebbe avere una base giuridica cumulativa sulla sanità pubblica (articolo 168 del TFUE) e sul mercato interno (articolo 114 dello stesso). Così facendo, gli Stati membri saranno dotati degli strumenti per tutelare i pazienti e i consumatori da potenziali danni, ove necessario.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche, è necessario prevedere una tessera professionale europea. Nello specifico, tale tessera è indispensabile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo di riconoscimento semplificato conforme al sistema generale. La tessera dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari nonché all'espletamento da parte dell'autorità competente delle corrispondenti procedure di revisione e verifica. Il funzionamento della tessera dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. [...]

Emendamento

(3) Al fine di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche, è necessario prevedere una tessera professionale europea. Nello specifico, tale tessera è indispensabile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo di riconoscimento semplificato conforme al sistema generale. La tessera dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari nonché all'espletamento da parte dell'autorità competente delle corrispondenti procedure di revisione e verifica. Il funzionamento della tessera dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. [...]

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Il meccanismo dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi per le autorità e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti. Il processo di domanda e di rilascio della tessera dovrebbe essere chiaramente strutturato e offrire garanzie e diritti di ricorso al richiedente. La tessera e il relativo iter all'interno dell'IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l'accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Il meccanismo dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi per le autorità e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti. Il processo di domanda e di rilascio della tessera dovrebbe essere chiaramente strutturato e offrire garanzie e diritti di ricorso al richiedente. La tessera e il relativo iter all'interno dell'IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l'accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute. ***La procedura di riconoscimento di una qualifica professionale nell'ambito della tessera costituisce una competenza esclusiva dello Stato membro ospitante.***

Motivazione

Il presente emendamento elimina ogni possibile confusione riguardo alla responsabilità del riconoscimento delle qualifiche nell'ambito della tessera professionale: esso infatti chiarisce che lo Stato membro ospitante è pienamente competente, al fine di garantire l'integrità, la sicurezza e la qualità del processo di riconoscimento.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. Se le differenze tra settori di attività sono così vaste da esigere in effetti che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per

Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida unicamente per i professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui le attività interessate fanno parte di una professione con un settore di attività più esteso nello Stato membro ospitante. Se le differenze tra settori di attività sono così vaste da esigere in effetti che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per

compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, in presenza di ragioni prevalenti di interesse generale, **come nel caso di un dottore in medicina o di altri professionisti del settore sanitario**, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di rifiutare tale accesso parziale.

compensare eventuali lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in considerazione di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, in presenza di ragioni prevalenti di interesse generale **relative alla sicurezza dei pazienti**, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di rifiutare tale accesso parziale. **È opportuno che l'accesso parziale non si applichi alle professioni del settore sanitario con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.**

Motivazione

Ai fini della sicurezza dei pazienti, l'accesso parziale non dovrebbe essere applicabile alle professioni della sanità. La presente proposta di direttiva definisce comunque dei requisiti minimi di formazione per le professioni della sanità per le quali è previsto il riconoscimento automatico. L'accesso parziale a tali professioni contraddirebbe quindi il principio del riconoscimento automatico.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Le professioni nel campo dell'assistenza infermieristica e dell'ostetricia hanno subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte di infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una preparazione atta ad affrontare le esigenze di tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di questi due settori devono possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare il tirocinio. **Pertanto, l'ammissione al tirocinio dovrebbe prevedere l'innalzamento del livello di istruzione generale a 12 anni**

Emendamento

Le professioni nel campo dell'assistenza infermieristica e dell'ostetricia hanno subito una forte spinta evolutiva negli ultimi tre decenni: assistenza sanitaria di comunità, impiego di terapie maggiormente complesse e tecnologia in costante sviluppo presuppongono una capacità di gestire accresciute responsabilità da parte di infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una preparazione atta ad affrontare le esigenze di tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di questi due settori devono **continuare a** possedere una solida base di istruzione generale prima di iniziare il tirocinio. **Sono tuttavia determinanti la qualità e il contenuto del tirocinio, che devono sempre essere adeguati alle nuove**

oppure il superamento di un esame di un livello equivalente.

sfide dinanzi alle professioni in questione.

Motivazione

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen werden.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Occorre che la mobilità dei professionisti sanitari sia altresì considerata nel contesto più ampio del personale sanitario europeo, che a sua volta dovrebbe essere oggetto di una strategia specifica a livello europeo e in collaborazione con gli Stati membri, al fine di garantire il livello massimo di tutela dei pazienti e dei consumatori, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità sul piano finanziario e organizzativo dei sistemi sanitari nazionali.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I sistemi di formazione

professionale duplice costituiscono un elemento fondamentale ai fini di una bassa disoccupazione giovanile poiché sono concepiti specificamente per le esigenze dell'economia e del mercato del lavoro. Garantiscono quindi una transizione agevole dalla formazione alla vita lavorativa. Se pertanto s'intende creare, in una professione regolamentata, quadri comuni di formazione per i quali esiste già un sistema di formazione duplice in uno Stato membro, suddetti quadri comuni dovrebbero basarsi su questa impostazione concettuale, conservando nel contempo gli standard esistenti nello Stato membro interessato.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, obblighi **ben definiti** in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione di tale obbligo ha ribadito la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare a tutela della sicurezza dei pazienti. **I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero dare adito all'esclusione di professionisti dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.**

Emendamento

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per i professionisti, obblighi in materia di conoscenze linguistiche necessarie. La revisione di tale obbligo ha ribadito la necessità **di definire suddetti requisiti linguistici con maggiore esattezza e** di chiarire il ruolo delle autorità competenti e dei datori di lavoro, in particolare a tutela della sicurezza dei pazienti.

Sebbene i controlli linguistici non dovrebbero dare adito **al rifiuto del riconoscimento di una qualifica professionale, è fondamentale controllare le conoscenze linguistiche di una persona prima di autorizzarla a esercitare, nel caso delle professioni con ripercussioni sui pazienti, ad esempio sulla sicurezza e le cure dei pazienti e sulla prestazione di**

servizi o la fornitura di informazioni ad essi destinati. La conoscenza della lingua o delle lingue ufficiali nell'area linguistica in cui il professionista intende esercitare la sua attività costituisce una condizione imprescindibile. A tal fine, il livello C1 del Quadro europeo di riferimento per le lingue dovrebbe costituire la norma minima.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla richiesta di informazioni, ma anche allertare gli altri Stati membri in modo proattivo. ***Tale sistema di allerta dovrebbe essere simile a quello della direttiva 2006/123/CE. Un sistema di allerta specifico è tuttavia necessario per i professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a meno che gli Stati membri non abbiano già attivato il sistema di allerta contemplato dalla direttiva 2006/123/CE.*** Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista, a ***motivo*** di azione disciplinare o di condanna penale, non è più abilitato a spostarsi in un altro Stato membro. Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali

Emendamento

Mentre la direttiva già prevede obblighi dettagliati a carico degli Stati membri di scambio di informazioni, tali obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri non dovrebbero solo reagire alla richiesta di informazioni, ma anche allertare gli altri Stati membri in modo proattivo. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere allertati se un professionista, a ***seguito*** di ***un'***azione disciplinare o di condanna penale ***che limita in toto o in parte il legittimo esercizio alla professione***, non è più abilitato a spostarsi in un altro Stato membro ***o se, per la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali, abbia usato o tentato di far uso di documenti falsi.*** Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che il professionista abbia esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE oppure abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione

attraverso il rilascio di una tessera professionale europea oppure attraverso altro metodo previsto dalla stessa direttiva. La procedura di allerta dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali.

dei dati personali e di altri diritti fondamentali.

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione farebbe sì che il meccanismo di allerta si applichi solo alle professioni della sanità che prevedono il riconoscimento automatico. Per motivi di sicurezza dei pazienti non si dovrebbe operare alcuna distinzione artificiale tra le professioni della sanità che prevedono il riconoscimento automatico e quelle che prevedono la procedura di riconoscimento generale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intesi ad aggiornare l'allegato I, **a definire i criteri di calcolo delle commissioni correlate alla tessera professionale europea, a precisare la documentazione necessaria per la tessera professionale europea**, a definire gli adeguamenti dell'elenco delle attività di cui all'allegato IV, **gli adeguamenti dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V**, a specificare le conoscenze e le competenze richieste **a medici, infermieri generici, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti**, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche

Emendamento

Allo scopo di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea intesi ad aggiornare l'allegato I, a definire gli adeguamenti dell'elenco delle attività di cui all'allegato IV, a specificare le conoscenze e le competenze richieste **agli** architetti, ad adeguare i periodi minimi di formazione per le specializzazioni in medicina e odontoiatria, a includere nuove specializzazioni mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, a introdurre modifiche all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori

all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le condizioni di applicazione dei quadri comuni di formazione nonché le condizioni di applicazione delle verifiche professionali comuni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 del TFUE, della determinazione dei contenuti della formazione professionale.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

"La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori."

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -j (nuova)

-j) "formazione duplice": la fornitura in alternanza di competenze professionali in due contesti di apprendimento – l'ambiente di lavoro e la scuola professionale – sulla base di standard formativi e qualitativi concordati. Per "competenze professionali" si intende la capacità e la volontà di utilizzare conoscenze, abilità e competenze personali, sociali e metodologiche sia in situazioni lavorative che ai fini del proprio sviluppo professionale e personale;

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

j) "tirocinio **retribuito**": l'esercizio di attività guidate **e retribuite, il cui obiettivo è l'accesso** a una professione regolamentata, **consentito sulla base di un esame**;

j) "tirocinio": l'esercizio di attività guidate, **per accedere** a una professione regolamentata **ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in uno Stato membro**;

Motivazione

Il termine "retribuito" dovrebbe essere soppresso in quanto le persone che hanno svolto un tirocinio non retribuito che costituisce un elemento fondamentale della loro formazione professionale non dovrebbero essere svantaggiate dalla natura gratuita del tirocinio. L'inclusione della formulazione "ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in uno Stato membro" chiarisce che le condizioni di accesso a una professione regolamentata sono stabilite dallo Stato membro.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) "Tessera professionale europea": un certificato elettronico rilasciato al professionista **comprovante il riconoscimento delle** sue qualifiche ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o **il rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la** prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante;

Emendamento

k) "tessera professionale europea": un certificato elettronico rilasciato al professionista **dall'autorità competente per documentare le** sue qualifiche **su richiesta** ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o **della** prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti previsti agli articoli da 4 ter a 4 sexies **dopo la** convalida della tessera da parte dell'autorità competente dello Stato membro **di cui trattasi** in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Emendamento

2. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti previsti agli articoli da 4 ter a 4 sexies **previa** convalida della tessera da parte dell'autorità competente dello Stato membro **ospitante** in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Motivazione

In caso di professioni con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, il sistema generale di riconoscimento automatico prevede che gli Stati membri ospitanti siano responsabili della convalida della tessera professionale.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui il titolare di una qualifica intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all'articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea è creata e **convalidata** dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità agli articoli 4 ter e 4 quater.

Emendamento

3. Nel caso in cui il titolare di una qualifica intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all'articolo 7, paragrafo 4, **e nel caso dei professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE**, la tessera professionale europea è creata e **rilasciata** dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità agli articoli 4 ter e 4 quater **e convalidata dallo Stato membro ospitante.**

Motivazione

Il riconoscimento delle qualificazioni professionali è in capo allo Stato membro ospitante. In caso di professioni con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, il sistema generale di riconoscimento automatico prevede che gli Stati membri ospitanti siano responsabili della convalida della tessera.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. **Anche i centri di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono agire come autorità competenti per il rilascio di una tessera professionale europea.** Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali candidati, sui

Emendamento

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti informino i cittadini, in particolare i potenziali candidati, sui vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi in cui questa è disponibile.

vantaggi connessi alla tessera professionale europea, nei casi in cui questa è disponibile.

Motivazione

Poiché gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti a rilasciare le tessere professionali, in base agli accordi esistenti, il riferimento ai centri di assistenza va soppresso.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono tessere professionali europee per **determinate** professioni **e definiscono il formato delle tessere, le traduzioni necessarie a supporto di qualsivoglia domanda per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità di ciascuna professione interessata. Gli** atti di esecuzione **sono** adottati in conformità della procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

Emendamento

6. Su richiesta, le tessere professionali europee **sono disponibili** per **le** professioni **selezionate coperte dagli** atti di esecuzione adottati **dalla Commissione** in conformità della procedura **d'esame** di cui all'articolo 58.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. La Commissione può introdurre una tessera professionale europea mediante un atto di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 58, a condizione che esista

una mobilità, o una potenziale mobilità, sufficiente nella professione interessata, che si registri un interesse sufficiente delle parti interessate e che la professione sia regolamentata in un numero sufficiente di Stati membri.

Motivazione

Sarebbe opportuno utilizzare la procedura di esame in quanto l'atto di esecuzione si riferisce a programmi con ripercussioni sostanziali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, o del regolamento 182/2011.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Gli atti di esecuzione definiscono altresì il formato della tessera professionale europea, le traduzioni necessarie a supporto di qualsivoglia domanda per il rilascio di una tessera professionale europea nonché le modalità di valutazione delle domande, tenendo presenti le specificità della professione interessata. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 58.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Tutte le eventuali spese a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della

7. Tutte le eventuali spese a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della

tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionate e adeguate ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non devono dissuadere dal presentare una domanda di tessera. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis con riguardo alla definizione di criteri per il calcolo e la ripartizione delle spese.***

tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionate e adeguate ai costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e ospitanti e non devono dissuadere dal presentare una domanda di tessera.

Motivazione

Il calcolo e la ripartizione delle spese rientrano nelle competenze degli Stati membri e sono stati pertanto soppressi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prevedono che il titolare di una qualifica professionale possa presentare domanda ***di*** tessera professionale europea ***mediante qualsiasi mezzo, anche con uno strumento online, all'autorità competente dello Stato membro d'origine.***

Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono che il titolare di una qualifica professionale possa presentare ***la*** domanda ***per il rilascio della*** tessera professionale europea ***per iscritto o in formato elettronico, conformemente all'articolo 57.***

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le domande sono eventualmente corredate della documentazione richiesta all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato

Emendamento

2. Le domande sono eventualmente corredate della documentazione richiesta all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato

VII. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo alla definizione dei dettagli relativi alla documentazione.*

VII. *Lo Stato membro ospitante, in caso di fondato dubbio, potrà richiedere l'invio dei documenti originali.*

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano le caratteristiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, le condizioni e le procedure per mettere a disposizione del titolare la tessera stessa, **come la possibilità di scaricarla o di aggiornare il fascicolo**. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

Emendamento

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano le caratteristiche tecniche, le misure necessarie per garantire l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, le condizioni e le procedure per mettere a disposizione del titolare la tessera stessa. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **di esame** di cui all'articolo 58.

Motivazione

Il sistema d'informazione del mercato interno è uno strumento di comunicazione tra le autorità. Le parti terze, quali ad esempio i richiedenti, non dovrebbero avere accesso all'IMI.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – titolo

Testo della Commissione

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4

Emendamento

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4,

***e per i professionisti del settore sanitario
che beneficiano del riconoscimento
automatico ai sensi della direttiva
2005/36/CE***

Motivazione

Per le professioni nel settore sanitario, le autorità competenti dello Stato membro dovrebbero mantenere la responsabilità di convalidare la tessera professionale europea.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda nonché a ***creare e convalidare*** la tessera professionale europea entro ***due settimane*** dalla data di ricezione della domanda completa. Inoltre, essa informa ***della convalida della tessera professionale europea*** il richiedente ***e lo Stato membro in cui questo prevede di erogare i servizi. La trasmissione delle informazioni sulla convalida agli*** Stati membri ospitanti interessati ***costituisce la*** dichiarazione di cui all'articolo 7. ***Lo*** Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per ***i due anni successivi.***

Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare la domanda ***e la documentazione giustificativa*** nonché a ***emettere*** la tessera professionale europea entro ***un mese*** dalla data di ricezione della domanda completa. Inoltre, essa ***trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente dello Stato membro ospitante interessato e ne*** informa il richiedente. ***Gli*** Stati membri ospitanti interessati ***si occupano della*** dichiarazione di cui all'articolo 7. ***Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, lo*** Stato membro ospitante non può esigere una nuova dichiarazione ai sensi di detto articolo per ***l'anno successivo.***

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione dello Stato membro **d'origine**, oppure l'assenza di decisione entro il termine di **due** settimane previsto al paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno.

Emendamento

2. La decisione dello Stato membro **ospitante**, oppure l'assenza di decisione entro il termine di **quattro** settimane previsto al paragrafo 1, può essere oggetto di un ricorso di diritto interno.

Motivazione

Il riconoscimento delle qualificazioni professionali è in capo allo Stato membro ospitante. Per garantire alle autorità competenti un tempo sufficiente per la verifica della documentazione è necessaria un'estensione dei termini.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il titolare di una tessera professionale europea che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli della comunicazione iniziale ai sensi del paragrafo 1, oppure intenda continuare a prestarli oltre il periodo di due anni stabilito al paragrafo 1, può continuare a utilizzare la tessera professionale europea di cui al paragrafo 1. In tali casi, il titolare della tessera professionale europea è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 7.

Emendamento

3. Il titolare di una tessera professionale europea che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli della comunicazione iniziale ai sensi del paragrafo 1, oppure intenda continuare a prestarli oltre il periodo di due anni stabilito al paragrafo 1, può continuare a utilizzare la tessera professionale europea di cui al paragrafo 1. **L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.** In tali casi, il titolare della tessera professionale europea è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 7.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Testo della Commissione

4. La tessera professionale europea è valida per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare nello Stato membro d'origine, sulla base dei documenti e delle informazioni inseriti nel fascicolo IMI.

Emendamento

4. La tessera professionale europea è valida per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare nello Stato membro d'origine, sulla base dei documenti e delle informazioni inseriti nel fascicolo IMI, **tranne qualora il titolare sia soggetto al divieto di esercitare in uno Stato membro.**

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – titolo

Testo della Commissione

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4

Emendamento

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, **e per la prestazione temporanea di servizi da parte dei professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III del capo III**

Motivazione

Gli Stati membri ospitanti dovrebbero decidere in merito all'emissione delle tessere professionali europee per lo stabilimento, per la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 (professioni regolamentate con ripercussioni sulla sanità pubblica e la sicurezza) e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi da parte di professionisti del settore sanitario che beneficiano del riconoscimento automatico a norma del titolo III del capo III della direttiva 2005/36/CE. Le professioni del settore sanitario contribuiscono in modo sostanziale alla fornitura di assistenza sanitaria e presentano un rischio per la sicurezza pubblica: se le cure si rivelano inefficaci non ne risente soltanto il paziente migrante ma anche il sistema di assistenza sanitaria del paese ospitante.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al ricevimento di una domanda completa di tessera professionale europea, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare e a confermare entro **due** settimane l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera professionale europea e a trasmetterla per convalida all'autorità competente dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d'origine riguardo allo stato di avanzamento della procedura.

Emendamento

1. Al ricevimento di una domanda completa di tessera professionale europea, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è tenuta a verificare e a confermare entro **cinque** settimane l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi presentati, a creare la tessera professionale europea e a trasmetterla per convalida all'autorità competente dello Stato membro ospitante nonché a informare detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è informato dallo Stato membro d'origine riguardo allo stato di avanzamento della procedura.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 bis, lo Stato membro ospitante decide di convalidare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro **un mese** a decorrere dalla data di ricevimento di detta tessera trasmessa dallo Stato membro d'origine. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di **un mese**.

Emendamento

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 bis, lo Stato membro ospitante decide di convalidare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro **otto settimane** a decorrere dalla data di ricevimento di detta tessera trasmessa dallo Stato membro d'origine. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di **otto settimane**.

Motivazione

Il riconoscimento delle qualificazioni professionali è in capo allo Stato membro ospitante. Per garantire alle autorità competenti un tempo sufficiente per la verifica della

documentazione è necessaria un'estensione dei termini.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 14 lo Stato membro ospitante decide, entro un periodo di **due mesi** dalla data in cui ha ricevuto la **convalida della** tessera professionale europea trasmessa dallo Stato membro d'origine, se intende riconoscere le qualifiche del titolare oppure assoggettarlo a misure di compensazione. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di **due mesi**.

Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 14 lo Stato membro ospitante decide, entro un periodo di **dodici settimane** dalla data in cui ha ricevuto la tessera professionale europea trasmessa dallo Stato membro d'origine, se intende riconoscere le qualifiche del titolare oppure assoggettarlo a misure di compensazione. In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d'origine. Questa richiesta non interrompe il periodo di **dodici settimane**.

Motivazione

Il riconoscimento delle qualificazioni professionali è in capo allo Stato membro ospitante. Per garantire alle autorità competenti un tempo sufficiente per la verifica della documentazione è necessaria un'estensione dei termini.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro **il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda ulteriori informazioni entro un mese** dalla data di ricezione della tessera professionale

Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro **tre mesi** dalla data di ricezione della tessera professionale europea dallo Stato membro d'origine, detta tessera professionale europea va

europea dallo Stato membro d'origine, detta tessera professionale europea va ritenuta convalidata dallo Stato membro ospitante e costituisce un riconoscimento della qualifica professionale per la professione regolamentata in oggetto presso lo Stato membro ospitante.

ritenuta **temporaneamente** convalidata dallo Stato membro ospitante e costituisce un riconoscimento della qualifica professionale per la professione regolamentata in oggetto presso lo Stato membro ospitante. ***Un'eventuale richiesta di ulteriori informazioni proroga il periodo trimestrale di approvazione per un massimo di altri due mesi.***

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 quinquies – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le disposizioni di cui alla prima frase del paragrafo 5 non si applicano ai professionisti del settore sanitario la cui attività ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante ***e al titolare della tessera professionale europea*** in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**).

2. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**)

Motivazione

Il sistema d'informazione del mercato interno è uno strumento di comunicazione tra le autorità. Le parti terze, quali ad esempio i richiedenti, non dovrebbero avere accesso all'IMI.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

Emendamento

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita, **tipo di qualifica e professione, cittadinanza al momento del riconoscimento, status di registrazione,** regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita, **professione**, regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

Emendamento

4. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, in special modo nome, cognome, data e luogo di nascita, **titolo professionale, attestato dei titoli di formazione, attestato di esperienza professionale,** regime vigente, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido.

Motivazione

I titoli di formazione e l'esperienza professionale sono fattori decisivi ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio che la tessera professionale europea contenga i dati relativi alla formazione e all'esperienza professionale del titolare. La direttiva si occupa del riconoscimento delle qualifiche professionali e non della professione, motivo per il quale nella tessera professionale deve essere indicato il possesso del titolo professionale che dà accesso alla professione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata dal titolare della stessa. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

Emendamento

7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata dal titolare della stessa. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le condizioni di accesso al fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **di esame** di cui all'articolo 58.

Motivazione

La procedura di esame dovrebbe essere applicata a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 in sede di adozione di atti giuridici di portata generale. Tale procedura garantisce che la Commissione non emani atti di esecuzione non conformi al parere della commissione. La procedura di esame sembra pertanto, nel caso di specie, la procedura più idonea.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 sexies – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata dal titolare della stessa.

Emendamento

7. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri **ospitanti** prevedono la possibilità per datori di lavoro, clienti, pazienti e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata dal titolare della stessa.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il professionista è pienamente qualificato a esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale può essere concesso l'accesso parziale nello Stato membro ospitante;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da **un motivo imperativo** di interesse generale, **come la** salute pubblica, **permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto strettamente necessario.**

2. A seguito di un esame caso per caso, gli Stati membri possono concedere l'accesso parziale ai professionisti del settore sanitario la cui attività non ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da **motivi** di interesse generale **per la salvaguardia della** salute pubblica **e della sicurezza dei pazienti.**

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) in presenza di titolo di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova della conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante

Emendamento

f) **per le professioni aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti**, in presenza di titolo di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di certificati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova della conoscenza della lingua **o delle lingue ufficiali** dello Stato membro ospitante **nell'area linguistica in cui il professionista auspica esercitare**.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 11 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

(ii) una formazione regolamentata oppure, nel caso di professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che il diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro d'origine;

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE contiene un rimando all'allegato II che contempla professioni della sanità, quali ad esempio i fisioterapisti e i logopedisti. L'articolo 11, lettera c), punto ii) dovrebbe pertanto conservare la sua stesura attuale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

d) il secondo comma è soppresso.

soppresso

Motivazione

Occorre mantenere la possibilità di adeguare l'elenco dell'allegato II.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
"2 bis. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 58 bis
riguardo al riesame dell'elenco riportato
all'allegato II onde tener conto di corsi di
formazione che soddisfino i requisiti di
cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii. "

Motivazione

Occorre mantenere la possibilità di adeguare l'elenco dell'allegato II.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – punto 3

Testo della Commissione

3. Nel caso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato attestante il conseguimento di una formazione regolamentata o di una formazione professionale a struttura particolare equivalente al livello di cui **all'articolo 11, lettera c), punto i)**, lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato o certificato dallo Stato membro d'origine.

Emendamento

3. Nel caso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato attestante il conseguimento di una formazione regolamentata o di una formazione professionale a struttura particolare equivalente al livello di cui **all'articolo 11, lettera c)**, lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato o certificato dallo Stato membro d'origine.

Motivazione

L'articolo 11, lettera c), punto ii, rimanda all'allegato II della presente direttiva, il quale comprende anche professioni e attività della sanità. Anche per questi corsi di formazione particolarmente strutturati si dovrebbe riconoscere il livello di formazione certificato dallo Stato membro di origine ai fini della mobilità.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 13 – punto 4

Testo della Commissione

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza se la qualifica nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio rientra nel disposto dell'articolo 11, **lettere d) o e)**.

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza se la qualifica nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio rientra nel disposto dell'articolo 11, **lettere c), d) o e)**.

Motivazione

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4

versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätsbeschränkung für die Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) All'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti ad accettare gli attestati dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni."

Motivazione

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 21 – paragrafo 7 bis (nuovo)

(15 bis) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

"7 bis. Gli Stati membri possono esigere che i professionisti in possesso di titoli di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 beneficino solo delle disposizioni di cui al paragrafo 1 se hanno acquisito le qualifiche nei tre anni precedenti o possono dimostrare, mediante un attestato rilasciato da un'autorità competente o altra organizzazione pertinente, l'effettivo e lecito esercizio delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Quando ciò non sia previsto, gli Stati membri possono valutare le qualifiche di un professionista ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, o concedere l'accesso limitato alla professione ai sensi del diritto nazionale.".

Motivazione

Le autorità competenti devono attualmente riconoscere automaticamente la professione e dare accesso a professionisti che, dopo aver acquisito le qualifiche, possono non avere esercitato per molti anni. La direttiva dovrebbe consentire alle autorità competenti di connettere il riconoscimento automatico all'obbligo di dimostrare un'esperienza professionale recente. Qualora ciò non sia possibile, la domanda del professionista deve essere esaminata nel quadro del sistema generale.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 22 – punto 2

"Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a decorrere dal [inserire la data, ossia il

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a decorrere dal [inserire la data, ossia il

giorno successivo alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e successivamente ogni cinque anni, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni pubbliche sulle rispettive procedure di formazione e di istruzione permanente concernenti medici, medici specialisti, infermieri responsabile dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche e farmacisti.

giorno successivo alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e successivamente ogni cinque anni, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri relazioni pubbliche sulle rispettive procedure di formazione e di istruzione permanente concernenti medici, medici specialisti, infermieri responsabile dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specializzati, veterinari, ostetriche e farmacisti; **lettera c) gli Stati membri devono disporre di un sistema atto a garantire che i professionisti del settore sanitario possano aggiornare regolarmente le proprie competenze attraverso lo sviluppo professionale continuo.**

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La formazione medica di base comprende almeno **cinque** anni di studio, che possono essere anche espressi **in** crediti ECTS equivalenti, e almeno 5 500 ore d'insegnamento teorico e pratico dispensate in un'università o sotto la sorveglianza di un'università.

Emendamento

2. La formazione medica di base comprende almeno **sei** anni di studio, che possono essere **anche** espressi **per mezzo di** crediti ECTS equivalenti, e almeno 5 500 ore d'insegnamento teorico **effettivo** e pratico dispensate in un'università o, sotto la sorveglianza di un'università, **in un ospedale non universitario. Le 5 500 ore di insegnamento effettivo non comprendono componenti, quali attività privata di studio, esami o scrittura di una tesi.**

Motivazione

La riduzione della formazione medica di base pregiudicherà gravemente la qualità della formazione stessa. Allo stato attuale, nella grande maggioranza degli Stati membri la formazione medica di base consiste di un periodo di almeno sei anni di studio. Ridurre tale periodo a cinque anni potrebbe dare avvio a una corsa verso il basso, il che è assolutamente

inaccettabile. Dovrebbe essere possibile impartire la formazione teorica in un'università, mentre la formazione pratica dovrebbe avvenire sia in ospedali universitari che in ospedali non universitari.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 24 – punto 4

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:</i>	<i>soppresso</i>
<i>(a) l'adeguatezza delle conoscenze delle scienze di cui al paragrafo 3, lettera a), rispetto al progresso scientifico e tecnologico nonché le necessarie competenze che tali conoscenze devono comportare;</i>	
<i>(b) il livello di adeguata conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie per tali conoscenze alla luce del progresso scientifico e degli sviluppi del sistema di istruzione negli Stati membri;</i>	
<i>(c) l'adeguatezza delle conoscenze dei problemi e dei metodi clinici di cui al paragrafo 3, lettera c), e le necessarie competenze che tali conoscenze devono comportare alla luce del progresso scientifico e tecnologico;</i>	
<i>(d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di cui al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale esperienza deve comportare alla luce del progresso scientifico e tecnico e degli sviluppi del sistema di istruzione negli Stati membri.</i>	

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 TFUE, della determinazione dei contenuti della formazione professionale. Anche se per la categoria medica non esiste finora

un programma di formazione di minima quale base per il riconoscimento automatico, una siffatta estensione delle competenze non può essere giustificata in quanto si spinge addirittura oltre il necessario per un programma di formazione di minima.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 25 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione

3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nelle rispettive legislazioni nazionali parziali esenzioni per alcuni aspetti della formazione medica specialistica, se detti aspetti sono già stati seguiti durante il completamento di un altro programma specialistico che figura al punto 5.1.3 dell'allegato V e a condizione che la precedente specializzazione sia già stata ottenuta dal professionista in detto Stato membro. Gli Stati membri devono garantire che l'esenzione accordata non superi un terzo della durata minima dei corsi di formazione medica specialistica di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V.

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono prevedere nelle rispettive legislazioni nazionali parziali esenzioni per alcuni aspetti della formazione medica specialistica, **da applicarsi caso per caso**, se detti aspetti sono già stati seguiti durante il completamento di un altro programma specialistico che figura al punto 5.1.3 dell'allegato V e a condizione che la precedente specializzazione sia già stata ottenuta dal professionista in detto Stato membro. Gli Stati membri devono garantire che l'esenzione accordata non superi un terzo della durata minima dei corsi di formazione medica specialistica di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – punto 1

Testo della Commissione

1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale **di 12 anni** sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un

Emendamento

1. L'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale **a norma del paragrafo 3** è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di **almeno 10 anni, iniziata a un'età minima di 16 anni**, sancita da un diploma, certificato o

certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d'ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri, ***facendo salva la possibilità per gli Stati membri di prescrivere a livello nazionale un numero maggiore di anni d'istruzione generale quale requisito di ammissione alla formazione.***

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 – lettera d

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 31 – punto 7

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:

(a) l'adeguatezza della conoscenza delle scienze di assistenza infermieristica generale, di cui al paragrafo 6, lettera a), in considerazione del progresso scientifico e tecnologico nonché le necessarie competenze che tale conoscenza dovrebbe comportare, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione;

(b) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera a), e le competenze necessarie per tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli sviluppi del sistema di istruzione;

(c) il livello di sufficiente conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 6, lettera b), e le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione;

(d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di

Emendamento

soppresso

cui al paragrafo 6, lettera c), e le competenze necessarie derivanti da tale esperienza clinica, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione.

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 TFUE, della determinazione dei contenuti della formazione professionale.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 33 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il paragrafo 2 è soppresso;

Motivazione

In Polonia tutti gli infermieri hanno le stesse competenze, a prescindere dalla loro formazione nel sistema scolastico attuale o in quello precedente. Stando alle disposizioni legislative polacche, gli infermieri sono tenuti ad aggiornare continuamente le proprie conoscenze e competenze professionali. Le qualifiche degli infermieri polacchi acquisite prima dell'adesione della Polonia all'Unione europea dovrebbero pertanto essere riconosciute in base al principio dei diritti acquisiti, come disposto all'articolo 23 della direttiva. Di conseguenza il paragrafo 2 dell'articolo 33 è soppresso.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 33 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di

cui all'articolo 31, sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità **del 12 aprile 2010 che modifica il regolamento del Ministro della sanità** dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del **21 aprile 2010 n. 65, pag. 420**), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di nozioni e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

cui all'articolo 31, sancita dal titolo di "licenza di infermiere" ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del **13 maggio 2004, n. 110, pag. 1170, e modifiche successive**) **sostituito dall'articolo 55, paragrafo 2, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 23 agosto 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 6 luglio 2012, pag. 770)**, allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di nozioni e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 24 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Emendamento

La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni **con almeno 5000 ore** di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi **a titolo complementare** in crediti ECTS equivalenti, **nella misura in cui un anno accademico equivalga a 60 crediti formativi**, vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un'università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università.

Motivazione

Ai fini della garanzia di qualità occorrerebbe completare il numero di anni con un numero minimo di ore per la formazione di base in odontoiatria. In tal modo si possono escludere corsi di formazione irregolari o fine settimanali. La ripartizione dei punti ECTS presenta differenze a livello europeo, per cui l'indicazione degli ECTS non può sostituire bensì solamente integrare gli altri criteri.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 24 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 34 – punto 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:

(a) l'adeguatezza del livello di conoscenza delle scienze odontoiatriche e il livello di conoscenza del metodo scientifico di cui al paragrafo 3, lettera a), nonché le

Emendamento

soppresso

competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e degli sviluppi recenti del sistema di istruzione;

(b) l'adeguatezza del livello di conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie derivanti da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico e dei recenti sviluppi del sistema di istruzione;

(c) l'adeguatezza della conoscenza degli elementi indicati al paragrafo 3, lettera c), nonché le competenze necessarie derivanti da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(d) l'adeguatezza della conoscenza nel campo delle discipline e dei metodi clinici, di cui al paragrafo 3, lettera d), nonché le competenze necessarie derivanti da tale conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(e) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di cui al paragrafo 3, lettera e), alla luce dei recenti sviluppi nel sistema di istruzione.

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 TFUE, della determinazione dei contenuti della formazione professionale.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 26 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso

Emendamento

La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere anche espressi **a titolo complementare** in crediti

un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.

ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.

Motivazione

La ripartizione dei punti ECTS presenta differenze a livello europeo, per cui l'indicazione degli ECTS non può sostituire bensì solamente integrare gli altri criteri.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 26 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 38 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:

soppresso

(a) l'adeguatezza della conoscenza delle scienze di cui al paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che discendono da tale livello di conoscenza, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(b) l'adeguatezza della conoscenza della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute di cui al paragrafo 3, lettera b), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(c) l'adeguatezza delle conoscenze su comportamento, protezione e malattie degli animali, di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(d) l'adeguatezza della conoscenza della medicina preventiva di cui al paragrafo 3, lettera e), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla

luce del progresso scientifico e tecnologico;

(e) l'adeguatezza delle conoscenze degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera f), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(f) l'adeguatezza delle conoscenze relative alla pratica clinica e ad altre esperienze pratiche di cui al paragrafo 3, lettera h), nonché le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce dei recenti sviluppi dei sistemi di istruzione.

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 TFUE, della determinazione dei contenuti della formazione professionale.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 38 bis

Specializzazioni veterinarie

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione esamina se, oltre le specializzazioni mediche e odontoiatriche, le specializzazioni veterinarie debbano rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, a condizione che esistano in almeno un terzo degli Stati membri e, se del caso, presenta una proposta legislativa".

Motivazione

Anche la veterinaria comprende una serie di corsi di studio riconosciuti sempre più a livello europeo. Anche tali corsi di studio dovrebbero beneficiare in futuro del riconoscimento automatico.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 27 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) compimento di almeno **12 anni** di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione ad una scuola di ostetricia per la possibilità I;

Emendamento

(a) compimento di almeno **10 anni** di istruzione scolastica generale, **almeno fino all'età di 16 anni**, o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione ad una scuola di ostetricia per la possibilità I;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 27 – lettera c

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 40 – punto 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:

(a) l'adeguatezza della conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, di cui al paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(b) l'adeguatezza della conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera c), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del

Emendamento

soppresso

progresso scientifico e tecnologico;

(c) l'adeguatezza dell'esperienza clinica, di cui al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce delle recenti riforme in ambito di istruzione e del progresso scientifico e tecnologico;

(d) l'adeguatezza della comprensione della formazione del personale sanitario e l'esperienza di collaborazione con tale personale, di cui al paragrafo 3, lettera e, nonché le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce delle recenti riforme nel settore dell'istruzione e del progresso scientifico e tecnologico.

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 TFUE, della determinazione dei contenuti della formazione professionale.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 28

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) che richiede il possesso di un diploma, certificato di esame o altro attestato di competenza che dà accesso all'università o alle scuole superiori o, in mancanza di ciò, garantiscono un livello di conoscenze equivalente o

Motivazione

La normativa prevista dalla direttiva 2005/36/CE si è affermata nella prassi e dovrebbe pertanto restare in vigore.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 28

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) un'esperienza professionale di due anni acquisita al termine degli studi e attestata dal certificato di cui al paragrafo 2;

Motivazione

La normativa prevista dalla direttiva 2005/36/CE si è affermata nella prassi e dovrebbe pertanto restare in vigore.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 30 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 44 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa **a titolo complementare** in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

Motivazione

La ripartizione dei punti ECTS presenta differenze a livello europeo, per cui l'indicazione degli ECTS non può sostituire bensì solamente integrare gli altri criteri.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 30 – lettera a

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 44 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Emendamento

(b) ***durante o*** al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo.

Motivazione

Gli Stati membri e le loro università dovrebbero poter continuare a scegliere con flessibilità il momento del tirocinio. Nei paesi scandinavi in particolare il tirocinio si svolge a blocchi nel corso dello studio.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 30 – lettera b

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 44 – punto 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis al fine di precisare:

(a) l'adeguatezza della conoscenza dei medicinali e delle sostanze usate nella produzione dei medicinali, di cui al paragrafo 3, lettera a), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(b) l'adeguatezza della conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera b), nonché le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(c) l'adeguatezza della conoscenza degli elementi di cui al paragrafo 3, lettera c), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico;

(d) l'adeguatezza della conoscenza

Emendamento

soppresso

necessaria per valutare i dati scientifici, di cui al paragrafo 3, lettera d), e le competenze necessarie che tale livello di conoscenza comporta, alla luce del progresso scientifico e tecnologico.

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 TFUE, della determinazione dei contenuti della formazione professionale.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 30 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) All'articolo 45, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e bis):

(e bis) acquisto, produzione, verifica, deposito e vendita al pubblico di medicinali sicuri e di qualità in farmacie accessibili al pubblico;

Motivazione

Il campo di attività dei farmacisti si è ampliato ulteriormente e deve pertanto essere adattato. Tra i compiti quotidiani cui deve assolvere un farmacista vi è quello di procurarsi rapidamente e fornire al cliente medicinali che non sono disponibili in magazzino. È inoltre importante che al momento di consegnare i medicinali al paziente il farmacista si accerti della loro sicurezza e autenticità.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 30 ter (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) All'articolo 45, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f bis):

"(f bis) gestione delle medicazioni e informazione e consulenza sui medicinali nonché informazione sanitaria;"

Motivazione

Il campo di attività dei farmacisti si è ampliato ulteriormente e deve pertanto essere adattato. Nel corso di un trattamento medico è importante anche continuare ad usare un certo stile di vita per favorire l'effetto desiderato del medicinale. Il farmacista assolve ad un'importante funzione di informazione dei pazienti.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 30 quater (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 quater) All'articolo 45, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f ter):

"(f ter) sostegno e consulenza ai pazienti nell'assunzione di medicinali ammessi alla libera vendita e nell'automedicazione;"

Motivazione

Il campo di attività dei farmacisti si è ampliato ulteriormente e deve pertanto essere adattato. In caso di malattie non molto gravi, come ad esempio il raffreddore, le farmacie sono il primo punto di riferimento per i pazienti che dovrebbero ottenerne un'informazione globale.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 31 bis (nuovo)

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) All'articolo 45, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera h bis):

"(h bis) contributo a campagne pubbliche a carattere sanitario ed informativo."

Motivazione

Molte malattie, come ad esempio il cancro, o manifestazioni quali le resistenze agli antibiotici possono essere combattute meglio mediante l'informazione della popolazione. L'informazione su uno stile di vita sano o un uso corretto degli antibiotici può contribuire a una società più sana.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri;

(c) l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze riunisce le conoscenze, le capacità e le competenze definite nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; **se in uno Stato membro la professione in questione è già regolamentata da un sistema di formazione in alternanza quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), il quadro di formazione comune dovrebbe prevedere la formazione in un sistema in alternanza, pur mantenendo le norme vigenti.**

Motivazione

I sistemi di formazione professionale in alternanza contribuiscono in modo determinante alla lotta contro la disoccupazione giovanile, dal momento che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro e facilitano una rapida integrazione dei tirocinanti nelle aziende. I principi di formazione comuni dovrebbero pertanto essere strutturati secondo le linee di formazione in alternanza, ove ciò sia opportuno, e un sistema di formazione in alternanza esista già in almeno uno Stato membro.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è già regolamentata ai sensi del titolo III, capo III;

Emendamento

(e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è già regolamentata ai sensi del titolo III, capo **II o III**;

Motivazione

Il quadro di formazione comune va accolto in linea di principio con favore in quanto permette di estendere il riconoscimento automatico ad altre professioni della sanità. Tuttavia, le professioni contemplate dal capo II non dovrebbero rientrare nel quadro di formazione comune.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 35

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 49 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, basate sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Motivazione

La direttiva non deve introdurre un terzo regime di riconoscimento, oltre a quello automatico e ai sistemi generali. Ciò creerebbe confusione al professionista e all'autorità competente. Dovrebbe essere chiaro che i quadri comuni di formazione non si applicano a tutte le professioni settoriali.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – punto 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis per specificare l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze nonché le qualifiche del quadro di formazione comune.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis per specificare l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze nonché le qualifiche del quadro di formazione comune. ***Per quanto riguarda i dettagli, essi non vanno oltre i requisiti minimi di formazione di cui al titolo III, capo III.***

Motivazione

La formazione professionale rientra nelle competenze degli Stati membri. La gamma comune di conoscenze, attitudini e competenze nonché le qualifiche non dovrebbero pertanto andare oltre i requisiti minimi di formazione.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Ai sensi del presente articolo, lo scambio di informazione fra le autorità competenti di diversi Stati membri avviene tramite il sistema d'informazione del mercato interno (IMI).

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – punto 5

Testo della Commissione

5. Uno Stato membro può **chiedere una deroga all'applicazione** sul suo territorio del quadro di formazione comune di cui al paragrafo 3 qualora l'applicazione comporti l'introduzione di una nuova professione regolamentata sul suo territorio o la modifica, a livello nazionale, di fondamentali principi vigenti in materia di organizzazione delle professioni, in particolare per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso a tali professioni o ancora qualora detto Stato membro non intenda collegare il sistema nazionale di qualifiche alle qualifiche previste dal quadro di formazione comune. **La Commissione può adottare una decisione di esecuzione al fine di accordare tale deroga agli Stati membri.**

Emendamento

5. Uno Stato membro può **notificare alla Commissione, entro un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 3, che non intende applicare** sul suo territorio il quadro di formazione comune di cui al paragrafo 3. **Ciò è possibile** qualora l'applicazione comporti l'introduzione di una nuova professione regolamentata sul suo territorio o la modifica, a livello nazionale, di fondamentali principi vigenti in materia di organizzazione delle professioni, in particolare per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso a tali professioni o ancora qualora detto Stato membro non intenda collegare il sistema nazionale di qualifiche alle qualifiche previste dal quadro di formazione comune.

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la facoltà di decidere se intendono aderire al quadro di formazione comune o no.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter

Testo della Commissione

Verifiche professionali comuni
1. Ai fini del presente articolo, per "verifica professionale comune" si intende una prova attitudinale intesa a valutare la capacità di un professionista

Emendamento

soppresso

di esercitare una data professione in tutti gli Stati membri in cui la stessa è disciplinata. Il superamento della verifica professionale comune permette l'accesso alle attività professionali in questione e il loro esercizio in uno Stato membro alle stesse condizioni applicabili ai detentori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.

2. Ogni verifica professionale comune deve rispettare le seguenti condizioni:

(a) consente la mobilità a un numero maggiore di professionisti rispetto al sistema generale di riconoscimento dei titoli di formazione di cui al titolo III, capo I;

(b) la professione in esame è già regolamentata in almeno un terzo degli Stati membri;

(c) la verifica professionale comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

(d) la verifica professionale comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla verifica stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover necessariamente essere membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 bis riguardo alle condizioni di tali verifiche professionali comuni

Motivazione

La verifica professionale comune rappresenta un'ingerenza nelle competenze degli Stati membri e va pertanto respinta.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 38

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Uno Stato membro verifica che eventuali controlli sulle conoscenze linguistiche siano svolti da un'autorità competente, dopo l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e concreto dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche del professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende esercitare.

Emendamento

Uno Stato membro verifica che eventuali controlli sulle conoscenze linguistiche siano svolti da un'autorità competente, dopo l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e concreto dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche del professionista con riguardo alle attività professionali che lo stesso intende esercitare. ***La verifica delle conoscenze linguistiche svolta dall'autorità competente non impedisce a un datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli, a seconda dei casi.***

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 38

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso di professioni con ripercussioni ***sulla sicurezza dei*** pazienti, ***gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti il diritto di effettuare controlli sulle conoscenze linguistiche riguardanti*** tutti i professionisti interessati ***se ciò è espressamente previsto dal sistema sanitario nazionale o, in caso di liberi professionisti non affiliati al sistema sanitario nazionale, da associazioni nazionali di pazienti rappresentative.***

Emendamento

Nel caso delle professioni con ripercussioni ***sui*** pazienti, ***compresa la sicurezza dei*** pazienti, ***e nel caso di trattamento dei*** pazienti ***e di prestazione di servizi e*** fornitura di informazione ai pazienti, ***le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione (vale a dire la conoscenza della/e lingua/e ufficiale/i dell'area linguistica in cui il professionista auspica lavorare, conformemente all'organizzazione istituzionale dello Stato membro ospitante) devono essere sistematicamente controllate dalle autorità competenti nel***

caso di tutti i professionisti interessati.

Il controllo delle conoscenze linguistiche deve essere separato dal riconoscimento delle qualifiche professionali, ma deve essere effettuato prima dell'ammissione alla professione. Il livello C1 del Quadro linguistico di riferimento per le lingue deve costituire la norma minima.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 38

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Il controllo linguistico è limitato alla conoscenza di una delle lingue ufficiali dello Stato membro a scelta dall'interessato, deve essere proporzionato all'attività da eseguire e non deve comportare alcuna spesa per il professionista. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro tali controlli."

Emendamento

Il livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue costituisce la norma minima per la valutazione delle conoscenze della/e lingua/e ufficiale/i dell'area linguistica in cui il professionista auspica lavorare. Tutte le eventuali spese a carico del richiedente in relazione alla verifica delle conoscenze linguistiche devono essere ragionevoli e proporzionate e di un importo paragonabile a quello delle spese richieste ai professionisti europei o non dell'UE. La persona interessata può presentare ricorso dinanzi al giudice nazionale contro tali controlli."

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 39

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 55 bis – titolo

Testo della Commissione

Riconoscimento del tirocinio **retribuito**

Emendamento

Riconoscimento del tirocinio **obbligatorio e supervisionato**

Motivazione

È opportuno sopprimere il riferimento alla remunerazione.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione dell'identità di un professionista al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

Emendamento

1. Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e la Commissione dell'identità di un professionista al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano vietato **o limitato**, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) medico **generico**, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, **punto** 5.1.4;

Emendamento

(a) **medico** in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, **punti** 5.1.1, e 5.1.3 e 5.1.4;

Motivazione

Ai fini della sicurezza dei pazienti non si dovrebbe operare alcuna distinzione artificiale tra le professioni settoriali della sanità che rientrano nel sistema del riconoscimento automatico e i professionisti che beneficiano del riconoscimento individuale.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;

soppresso

Motivazione

Ai fini della sicurezza dei pazienti non si dovrebbe operare alcuna distinzione artificiale tra le professioni settoriali della sanità che rientrano nel sistema del riconoscimento automatico e i professionisti che beneficiano del riconoscimento individuale.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) professioni settoriali che beneficiano del riconoscimento di cui all'articolo 1;

Motivazione

Ai fini della sicurezza dei pazienti non si dovrebbe operare alcuna distinzione artificiale tra le professioni settoriali della sanità che rientrano nel sistema del riconoscimento automatico e i professionisti che beneficiano del riconoscimento individuale.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) professionisti non soggetti alla direttiva 2006/123/CE che svolgono un ruolo nei settori della sanità e della sicurezza pubblica.

Motivazione

Ai fini della sicurezza dei pazienti non si dovrebbe operare alcuna distinzione artificiale tra le professioni settoriali della sanità che rientrano nel sistema del riconoscimento automatico e i professionisti che beneficiano del riconoscimento individuale.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j ter) professionisti soggetti al sistema generale di riconoscimento, ai sensi del titolo III capi I e II, con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che vieta l'esercizio dell'attività professionale al professionista in oggetto.

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che vieta l'esercizio dell'attività professionale al professionista in oggetto ***tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI).***

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi non contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, quando un professionista stabilito in uno Stato membro esercita un'attività professionale con un titolo professionale diverso da quello di cui al paragrafo 1 e nel quadro della presente direttiva, uno Stato membro informa tempestivamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione appena viene a conoscenza di comportamenti, atti o circostanze precisi, collegati a detta attività, che potrebbero causare seri danni alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente in un altro Stato membro. Tali informazioni si limitano a quanto strettamente necessario per identificare il professionista in questione e includono eventuali riferimenti alle decisioni di un'autorità competente che vietano al professionista di svolgere le proprie attività professionali. Gli altri Stati membri possono richiedere informazioni aggiuntive alle condizioni indicate negli articoli 8 e 56.

soppresso

Motivazione

Ai fini della sicurezza dei pazienti non si dovrebbe operare alcuna distinzione artificiale tra le professioni settoriali della sanità che rientrano nel sistema del riconoscimento automatico e i professionisti che beneficiano del riconoscimento individuale.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora un richiedente presenti informazioni false o attestati di formazione contraffatti, l'autorità competente informa le autorità di tutti gli altri Stati membri.

Motivazione

Il meccanismo di allerta dovrebbe tener conto anche dei pericoli derivanti da attestati di formazione contraffatti e identità falsificate.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro ospitante abbia motivo di ritenere che il titolo del richiedente sia stato conseguito in mancanza di un regolare percorso di studi, lo Stato ospitante può chiedere misure compensative.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Gli Stati membri informano senza indugio gli altri Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un richiedente presenti informazioni false, compresi titoli di istruzione e di formazione falsi.

Motivazione

Il meccanismo di allerta deve essere esteso e comprendere anche i casi in cui i professionisti presentino informazione falsa.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 42

Direttiva 2005/36/CE

Articolo 56 bis – punto 5

Testo della Commissione

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta. L'atto di esecuzione include disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, sulle ulteriori informazioni intese a completare le allerte, sul ritiro e la conclusione delle allerte, sui diritti di accesso ai dati, sulle modalità di correzione delle informazioni contenute nelle allerte e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento e di conservazione. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **consultiva** di cui all'articolo 58.

Emendamento

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta. L'atto di esecuzione include disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, sulle ulteriori informazioni intese a completare le allerte, sul ritiro e la conclusione delle allerte, sui diritti di accesso ai dati, sulle modalità di correzione delle informazioni contenute nelle allerte e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento e di conservazione. Gli atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura **di esame** di cui all'articolo 58.

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema d'informazione del mercato interno		
Riferimenti	COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.1.2012		
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 2.2.2012		
Relatore per parere Nomina	Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE 15.2.2012		
Esame in commissione	30.5.2012	20.9.2012	5.11.2012
Approvazione	6.11.2012		
Esito della votazione finale	+: 58 -: 2 0: 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Marina Yannakoudakis		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Frieda Brepoels, Nikos Chrysogelos, Christofer Fjellner, Julie Girling, Jutta Haug, Riikka Manner, Britta Reimers, Alda Sousa, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni		

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema d'informazione del mercato interno (IMI)			
Riferimenti	COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD)			
Presentazione della proposta al PE	19.12.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.1.2012			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 19.1.2012	ENVI 2.2.2012	CULT 19.1.2012	
Pareri non espressi Decisione	CULT 23.1.2012			
Relatore(i) Nomina	Bernadette Vergnaud 30.11.2011			
Esame in commissione	9.1.2012	28.2.2012	25.4.2012	18.9.2012
	10.10.2012	6.11.2012	29.11.2012	10.1.2013
Approvazione	23.1.2013			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	33 4 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Verheyen			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Zigmantas Balčytis, Elisa Ferreira, Claudio Morganti, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Patricia van der Kammen			
Deposito	13.2.2013			